SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 23 luglio 2004, n. **222.**

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 . . . . Pag. 4

DECRETO 23 luglio 2004, n. **223.**

Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Contino Maurizio Ricardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «chimico». Pag. 13

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 giugno 2004.

Determinazione delle misure dell'indennità «onnicomprensiva» di cui all'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, da corrispondere al personale delle Forze armate impiegato nell'ambito dei programmi di sorveglianza e controllo degli obiettivi fissi di interesse pubblico . . . . Pag. 13

DECRETO 5 agosto 2004.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato . . . . Pag. 16

DECRETO 17 agosto 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE. . . . . Pag. 17

PROVVEDIMENTO 13 agosto 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria regionale della Sicilia. Pag. 17

Ministero della difesa

DECRETO 24 febbraio 2004.

Richiamo alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2004 . . . . . Pag. 18

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 luglio 2004.

Scioglimento di undici società cooperative . . . . . . Pag. 18

DECRETO 2 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ceramisti Pabillonis», in Pabillonis. . . . . Pag. 19

DECRETO 2 agosto 2004.

Scioglimento di sei società cooperative . . . . Pag. 19

DECRETO 2 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di produzione e lavoro «Italia elettronica», in Carrara. . Pag. 20

DECRETO 2 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative. . . . . Pag. 20

Ministero delle comunicazioni

DELIBERAZIONE 30 luglio 2004.

Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - Esercizio 2003 . . . . Pag. 21

Ministero delle attività produttive

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Kos 2000 piccola società cooperativa a r.l.», in Sezzadio, e nomina del commissario liquidatore. . . . . Pag. 22

DECRETO 28 luglio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Piemonte polli s.c.r.l.», in Manta. . . Pag. 23

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia giardini saraceni a r.l.», in Castrovillari Pag. 23

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Vini dai colli delle Marche - Soc. coop. a r.l.», in Ostra, e nomina di commissari liquidatori . . . . Pag. 24

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euroservices S.c. a r.l.», in Novi Ligure . . . . . . Pag. 24

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Service duemila - Società cooperativa a r.l.», in Lissone, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 25

DECRETO 6 agosto 2004.

Indicazioni operative relative alla gestione del registro delle imprese. . . . . Pag. 25

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Il giardino di pietra - Piccola società cooperativa», in Occhiobello, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 27

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 1º aprile 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 27

DECRETO 3 agosto 2004.

Rettifica al decreto ministeriale 6 maggio 2004, relativo alla designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 29

DECRETO 3 agosto 2004.

Stralcio dal piano dei controlli concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrato in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 della verifica sulle operazioni di affettatura e preconfezionamento . . . . Pag. 30

DECRETO 4 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Lazio. . . . . Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 15 luglio 2004.

Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per lo svolgimento di attività istruttorie a supporto della rideterminazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e alle relative attività di verifica. (Deliberazione n. 118/04) . . . . Pag. 32

DELIBERAZIONE 20 luglio 2004.

Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03 in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione. (Deliberazione n. 121/04) . . . . Pag. 35

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 3 agosto 2004.

Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre. (Delibera n. 253/04/CONS). . . . . Pag. 36

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

CIRCOLARE 23 dicembre 2003.

Applicazione della normativa relativa alla piccola pesca - decreto ministeriale 14 settembre 1999 e individuazione, ex art. 2 del medesimo decreto ministeriale, delle azioni consentite con i contributi di cui all'art. 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164 . . . . Pag. 39

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 6 agosto 2004, n. **28.**

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2004/2005. Pag. 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Antergan C.M.». Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascarilen» . . . . Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bicarbossilasi» Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario. Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dexadreson forte» . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucortin forte». . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stegantox 10» . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stegantox 60» . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kyrcolimicin premix» . . . . Pag. 57

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Nisamox» . . . . Pag. 58

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Nisamox iniettabile» . . . . Pag. 58

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Itrafungol» . . . . Pag. 59

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

Proroga dei termini del procedimento «Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi televisivi di accesso condizionato» . . . . Pag. 59

Avviso di cui alla determinazione n. 2/04 dei coordinatori dei dipartimenti e dei servizi . . . . Pag. 59

Avviso del procedimento n. 30/DR/04 «Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali offerti su reti mobili terrestri ad uso pubblico - PLMN (Public Land Mobile Networks) ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249»* . . . Pag. 59

Ufficio territoriale del Governo di Trieste: Ripristino di cognome in forma originaria . . . . Pag. 60

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 luglio 2004, n. **222.**

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in particolare, il comma 2, ove si dispone che «il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1244/U-24/36-7 del 20 maggio 2004 ai sensi del predetto articolo;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

c) «registro»: il registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

d) «conciliazione»: il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma;

e) «conciliatore»: le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

f) «organismo»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di conciliazione;

g) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

h) «ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona fisica, di diritto privato;

i) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro nominato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;

l) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero del registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, con i relativi effetti, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, nonché la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, con i relativi effetti.

Art. 3.

Istituzione del registro

1. È istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

3. Per la tenuta del registro, il responsabile può avvalersi con compiti consultivi di un comitato di tre giuristi esperti nella materia della risoluzione alternativa delle controversie (ADR), designati dal Capo del Dipartimento per un periodo non superiore a due anni; ai componenti del comitato non spettano compensi, né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. Il registro è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

a) parte I: enti pubblici;

i) sezione A: elenco dei conciliatori;

b) parte II: enti privati;

i) sezione A: elenco dei conciliatori;

ii) sezione B: elenco dei soci, associati, dipendenti, amministratori, rappresentanti.

5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.

6. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurino la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

7. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Criteri per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati o che costituiscono autonomi soggetti di diritto pubblico o di diritto privato.

2. Gli organismi di conciliazione costituiti, anche in forma associata dalle CCIAA sono iscritti su semplice domanda.

3. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti diversi da quelli indicati al comma 2 e, in particolare:

a) la forma giuridica dell'ente o dell'organismo, il suo grado di autonomia, nonché la compatibilità della sua attività con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;

b) la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi, e il suo grado di adeguatezza, anche sotto il profilo patrimoniale; l'istante, in ogni caso, deve produrre polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, non inferiori a quelli fissati a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'ente e i singoli conciliatori;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio, nonché la conformità del regolamento di procedura di conciliazione alla legge e della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto;

f) il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva per il richiedente;

g) la sede dell'organismo di conciliazione.

4. Il responsabile verifica in ogni caso:

a) i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori per i quali, ove non siano professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare provato il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile in base ai criteri fissati a norma dell'articolo 10, comma 5;

b) il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

2. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;

3. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

4. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

5. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

5. Qualora l'ente sia un'associazione tra professionisti o una società tra avvocati, all'organismo devono essere destinati, anche in via non esclusiva, almeno due prestatori di lavoro subordinato, con prevalenti compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro; in ogni altro caso, i compiti suddetti devono essere svolti da almeno due persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico applicato.

6. I predetti compiti non possono essere svolti dalle persone indicate alle lettere *c)* ed *f)* del comma 3.

Art. 5.

Procedimento

1. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero; alla domanda devono essere, in ogni caso, allegati il regolamento di procedura e la tabella delle indennità redatta in conformità del regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto; per gli enti privati, l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. Per gli enti pubblici non nazionali, si provvede in conformità al comma 1, sentito il Ministero degli affari esteri.

3. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

4. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda; la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e interrompe il predetto termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

5. Decorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 4 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

6. Tutte le comunicazioni successive tra il Ministero e gli enti pubblici e privati si conformano alle modalità previste dall'articolo 17 del decreto.

Art. 6.

Limiti individuali all'esercizio delle funzioni

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio, mediante distinte dichiarazioni, debitamente sottoscritte dagli interessati.

2. Ferme le dichiarazioni di esclusività richieste a norma dell'articolo 4, comma 3, lettera *f)*, nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di conciliazione per più di tre organismi.

3. La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi professionali costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche; il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 7.

Regolamento di procedura

1. Il regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed ai principi indicati nell'articolo 40 del decreto; è, in ogni caso, vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

2. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di conciliazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti; qualunque altra disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti; il regolamento assicura la possibilità che il conciliatore designato, se le parti lo richiedono, concluda il procedimento con una proposta a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i giudici di pace, finché dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 del codice di procedura civile.

4. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che il procedimento di conciliazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 15, comma 3, lettera *a)*.

5. Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'ente o organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'articolo 12; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8.

Obblighi degli iscritti

1. L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

2. Dell'esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite dell'organismo di conciliazione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il quale, su istanza di parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fini dell'omologazione.

Art. 9.

Effetti dell'iscrizione

1. Adottato il provvedimento di iscrizione nel registro e comunicato all'istante il numero d'ordine attribuito nel registro all'ente o organismo, né l'ente, l'organismo, né il conciliatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'ente o organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine con la dicitura: «iscritto al n. ... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

3. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni ente o organismo trasmette il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art. 10.

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Al responsabile compete il potere di sospensione e, nei casi più gravi, di cancellazione dal registro, secondo le norme che regolano il procedimento amministrativo, in presenza di notizie o eventi che, qualora già conosciuti o accaduti, o comunque verificatisi successiva-

mente, ne avrebbero impedito l'iscrizione, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8.

2. È disposta la cancellazione degli enti e organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio.

3. La cancellazione d'ufficio preclude all'ente o all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un triennio; i regolamenti di procedura disciplinano la sorte dei procedimenti in corso al momento della cancellazione dell'ente o dell'organismo dal registro.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui al comma 1, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti o organismi interessati.

5. Il responsabile stabilisce i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera *d)*; in via transitoria, e finché non si sia autonomamente determinata, il responsabile applica i criteri elaborati dall'Unione italiana delle CCIAA per il corso di conciliazione di livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, per un numero massimo di 30 partecipanti.

6. Il responsabile può richiedere agli enti o organismi attestazioni omogenee di qualità, a far data dal secondo anno successivo all'iscrizione nel medesimo.

Art. 11.

Revisione del registro

1. La revisione del registro è disposta dal responsabile con cadenza triennale; degli esiti è informato il procuratore generale della Corte suprema di cassazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3 del decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riceve annualmente le informazioni specificamente finalizzate al monitoraggio degli effetti fiscali di favore previsti per il verbale di conciliazione.

Art. 12.

Registro degli affari di conciliazione

1. Ciascun ente o organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito; il legale rappresentante dell'ente o dell'organismo deve presentare senza indugio al responsabile, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti all'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento, i dati raccolti e i documenti conservati.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, previamente comunicate agli iscritti.

3. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'ente od organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Art. 13.

Obblighi di comunicazione al responsabile

1. L'autorità giudiziaria incaricata dell'omologazione ai sensi dell'articolo 40, comma 8, del decreto provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

2. L'autorità giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi per il tramite degli organismi.

Art. 14.

Responsabilità del servizio di conciliazione

1. Il conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'ente o l'organismo di appartenenza.

Art. 15.

Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di conciliazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

2. Al conciliatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

3. Al conciliatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'ente o l'organismo, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;

c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.

4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*.

Art. 16.

Divieti conseguenti al servizio di conciliazione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, secondo periodo, l'ente o l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi iscritti nel registro.

Art. 17.

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 luglio 2004

Il Ministro della giustizia: CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 69

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, al sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366):

«Art. 38 *(Organismi di conciliazione)*. — 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.

3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 39.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario):

«Art. 12 *(Nuove norme di procedura)*. — 1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.».

— Si riporta il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. *(Regolamenti). — (Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 reca: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.».

Per il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.):

«Art. 13 *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali).* — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

3-*bis.* Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:

«Art. 39 *(Imposte e spese. Esenzione fiscale).* — 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti all'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.

4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.».

Note all'art. 5:

Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:

«Art. 17. *(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).* — 1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:

a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;

b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;

c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:

«Art. 40 *(Procedimento di conciliazione).* — 1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione.

3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'art. 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.

5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di

conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'art. 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'art. 38.

8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».

— Si riporta il testo dell'art. 322 del codice di procedura civile:

«Art. 322 *(Conciliazione in sede non contenziosa)*. — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.».

Note all'art. 9:

Per il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:

«Art. 42 *(Disposizioni finali)*. — 1. Il Ministero della giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte suprema di cassazione.

2. Il presidente del tribunale, il presidente della corte d'appello e il primo presidente della corte suprema di cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nell'intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a norma dell'art. 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è offerta specificamente notizia dei dati in questione.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 2961 del codice civile:

«Art. 2961 *(Restituzione di documenti)*. — I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.».

Note all'art. 13:

Per l'art. 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note all'art. 7.

04G0253

DECRETO 23 luglio 2004, n. **223.**

Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in particolare, il comma 3, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1245/U-24/36-7 del 20 maggio 2004;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per «indennità» l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione fornito dagli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati iscritti al registro di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici di diritto interno a norma dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

Art. 3.

Criteri di composizione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.

2. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di € 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.

3. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

4. Per le spese di conciliazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella *A* allegata al presente decreto.

5. L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella *A* allegata al presente decreto, può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

8. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.

9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, l'organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di procedura dell'organismo.

11. Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.

12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possono liberamente stabilire gli importi di cui al comma 4.

Art. 4.

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 luglio 2004

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 68

TABELLA *A*
(allegata all'articolo 3 del decreto recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

Valore della lite				Spesa (per ciascuna parte)
Fino a €	1.000			€ 40
da €	1.001	a €	5.000	€ 100
da €	5.001	a €	10.000	€ 200
da €	10.001	a €	25.000	€ 300
da €	25.001	a €	50.000	€ 500
da €	50.001	a €	250.000	€ 1.000
da €	250.001	a €	500.000	€ 2.000
da €	500.001	a €	2.500.000	€ 4.000
da €	2.500.001	a €	5.000.000	€ 6.000
Oltre €	5.000.000			€ 10.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facile la lettura delle disposizioni di legge alle quali operato il rinvio. Restano invariati il varore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366):

«Art. 39 *(Imposte e spese. Esenzione fiscale)*. — 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.

4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario):

«Art. 12 *(Nuove norme di procedura)*. — 1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

«Art. 38 *(Organismi di conciliazione)*. — 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.

3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 39.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note all'art. 1.

04G0254

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Contino Maurizio Ricardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «chimico».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio la disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Contino Maurizio Ricardo, nato a Caracas il 6 ottobre 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di «Quimico» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «chimico»;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciatura en Quimica» presso l'«Universidad Simon Bolivar» il 23 gennaio 1997;

Considerato che l'istante ha prodotto ampia esperienza professionale nel campo della chimica;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 2 ottobre 2003 e 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nelle sedute sopra citate;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione *A* dell'albo dei chimici e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Contino Maurizio Ricardo, nato a Caracas il 6 ottobre 1971, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «chimici», sez. *A* e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: MELE

04A08574

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2004.

Determinazione delle misure dell'indennità «onnicomprensiva» di cui all'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, da corrispondere al personale delle Forze armate impiegato nell'ambito dei programmi di sorveglianza e controllo degli obiettivi fissi di interesse pubblico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO
E DELLA DIFESA

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128, concernente interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini e, in particolare, l'art. 18 che disciplina l'adozione di programmi di utilizzazione di contingenti di personale delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi di interesse pubblico, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità;

Vista l'art. 20 della legge n. 128 del 2001, che prevede l'attribuzione al personale militare in argomento, in aggiunta al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera e per il periodo di effettivo impiego, di una indennità onnicomprensiva, non superiore al trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2004), e, in particolare, l'art. 3, comma 154, che ha rideterminato in 48 milioni di euro per il 2004 e in 14 milioni di euro a decorrere dal 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22 della citata legge n. 128 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, concernente il recepimento dell'accordo sindacale del 22 dicembre 1989 per le Forze della polizia di stato e, in particolare, l'art. 10 che introduce disciplina e misure dell'indennità da corrispondere al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), e, in particolare, gli articoli 10 e 49 che prevedono, con decorrenza 1° settembre 2002, una nuova disciplina e la rivalutazione della prefata indennità di ordine pubblico fuori sede;

Ritenuto di determinare gli importi giornalieri dell'indennità onnicomprensiva in premessa per il personale delle Forze armate, secondo misure corrispondenti a quelle dell'indennità di ordine pubblico fuori sede stabilite nel tempo in favore delle omologhe categorie di personale delle Forze di polizia, con esclusione dei volontari di truppa fino a dodici mesi di servizio dei militari di truppa in servizio di leva e nell'ambito della spesa complessiva risultante dall'unita relazione tecnica-illustrativa;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al personale militare facente parte dei contingenti di unità utilizzate ai sensi dell'art. 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è attribuita, per la durata di impiego effettivo, un'indennità giornaliera onnicomprensiva determinata per categorie, importi e decorrenze seguenti:

Categorie di militari	*Importi giornalieri in euro e relative decorrenze:*	
	dal 12 ottobre 2001	dal 1° settembre 2002
ufficiali, sottoufficiali, volontari in servizio permanente	20,66	26,00
volontari di truppa con oltre 12 mesi di servizio	15,49	26,00
volontari di truppa fina a 12 mesi di servizio, militari di truppa in servizio di leva	3,31	3,31

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Roma, 25 giugno 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro della difesa
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 230

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Schema di decreto concernente la determinazione degli importi dell'indennità «onnicomprensiva», di cui all'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, da corrispondere al personale delle Forze armate impiegato nell'ambito dei programmi di sorveglianza e controllo degli obiettivi fissi d'interesse pubblico.

Lo schema di decreto in titolo concerne la determinazione dell'indennità onnicomprensiva da corrispondere al personale militare utilizzato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 128 del 2001, in occasione di specifiche ed eccezionali esigenze di tutela della sicurezza pubblica, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia non venga distolto dal preminente impiego nei compiti di diretto contrasto della criminalità.

Tale supporto, in particolare, si è reso necessario all'indomani dei noti eventi terroristici dell'11 settembre 2001, circostanza per la quale il Governo ha autorizzato un iniziale concorso con l'impiego di un contingente massimo di 4.000 militari (operazione denominata «Domino») per la durata di sei mesi (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2001 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2001), allo scopo di garantire la sicurezza di obiettivi sensibili nazionali, quali:

le aree esterne a basi, installazioni e caserme NATO e/o U.S.A.;

i centri di trasmissioni e comunicazioni;

gli impianti di erogazione di servizi di pubblica utilità;

le aree esterne ed eventualmente interne, di porti, aeroporti ed impianti ferroviari.

A tal fine, le forze sono state fornite dall'Esercito e messe a disposizione dei prefetti delle diverse province interessate, secondo aliquote di personale alle dipendenze dei rispettivi comandanti militari per l'impiego tecnico-operativo facente capo ai corrispondenti questori locali.

Successivamente, la missione è stata rinnovata senza soluzione di continuità e con cadenza semestrale, prevedendo l'impiego di contingenti di personale variabili in funzione delle momentanee esigenze di sorveglianza e controllo (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 24 ottobre 2002, 19 marzo 2003, 5 dicembre 2003). L'impegno è ancora in corso.

In tale situazione, a fronte dell'esigenza di stabilire l'ammontare dell'indennità onnicomprensiva in argomento, la legge n. 128/2001 ha previsto una copertura finanziaria di 6,71 milioni di euro/anno, rivelatasi insufficiente per il perdurare dell'emergenza da rischio terrorismo. Con l'art. 3, comma 154, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), pertanto, si è provveduto a rifinanziare la stessa legge 128, rideterminandone l'autorizzazione di spesa in 48 milioni di euro per l'anno in corso e 14 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Sulla base delle risorse economiche in tal modo rese disponibili (a copertura anche dei residuali impegni 2002-2003), il decreto in titolo da attuazione all'articolo 20 della legge n. 128/2001 stabilendo, come da seguente tabella, il valore di detto emolumento commisurato a quello dell'indennità di ordine pubblico fuori sede prevista per il personale delle Forze di polizia:

categorie di militari	importi giornalieri in euro e relative decorrenze	
	dal 12 ottobre 2001[(1)]	dal 1° settembre 2002[(2)]
ufficiali, sottoufficiali volontari in servizio permanente	20,66	26,00
volontari di truppa con oltre 12 mesi di servizio	15,49	26,00
volontari di truppa fino a 12 mesi di servizio, miliatari di truppa in servizio di leva	3,31	3,31

Le misure di cui sopra, per il personale effettivo e quello a lunga ferma corrispondono agli importi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 e con decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, concernenti i contratti di lavoro delle Forze di polizia. Per i volontari di truppa fino a 12 mesi di servizio ed i militari di leva, è stato considerato un importo ridotto, essendone previsto un impiego di solito limitato ad esigenze di tipo logistico.

Gli oneri complessivi recati dal provvedimento sono indicati nell'allegata tabella.

---

(1) Data di inizio della missione «Domino» - importi stabiliti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990;

(2) Decorrenza rivalutazione dell'indennità ai sensi degli articoli 10 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI MAGGIORI ONERI PER I QUALI SI RENDE NECESSARIA LA COPERTURA

1. ANNO 2002

PERIODO	GRADO/POSIZIONE	Nr.	GIORNI	INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA	ONERE COMPLESSIVO
Dal 01/01/02 al 31/03/02	U. e SU.	530	90	20,66	985.482
	V.S.P.	670	90	20,66	1.245.798
	Volontari di truppa (+12 mesi)	916	90	15,49	1.276.996
	Volontari di truppa (-12 mesi)	1.884	90	3,31	561.244
	TOTALE	4.000			3.508.276
Dal 01/04/02 al 31/08/02	U. e SU.	205	153	20,66	648.001
	V.S.P.	410	153	20,66	1.296.002
	Volontari di truppa (+ 12 mesi)	550	153	15,49	1.303.484
	Volontari di truppa (- 12 mesi)	1.087	153	3,31	550.489
	TOTALE	2.252			3.247.486
Dal 01/9/02 al 31/12/02	U. e SU.	205	122	26,00	650.260
	V.S.P.	410	122	26,00	1.300.520
	Volontari di truppa (+12 mesi)	550	122	26,00	1.744.600
	Volontari di truppa (-12 mesi)	1.087	122	3,31	438.952
	TOTALE	2.252			4.134.332
	TOTALE COMPLESSIVO				10.890.094

2. ANNO 2003

PERIODO	GRADO/POSIZIONE	Nr.	GIORNI	INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA	ONERE COMPLESSIVO
Dal 01/01/03 al 19/03/03	U. e SU.	304	78	26,00	616.512
	V.S.P	248	78	26,00	502.944
	Volontari di truppa (+ 12 mesi)	143	78	26,00	290.004
	Volontari di truppa (- 12 mesi)	949	78	3,31	245.013
	TOTALE	1.644			1.654.473
Dal 20/03/03 al 18/9/03	U. e SU.	530	183	26,00	2.521.740
	V.S.P.	670	183	26,00	3.187.860
	Volontari di truppa (+12 mesi)	916	183	26,00	4.358.328
	Volontari di truppa (-12 mesi)	1.884	183	3,31	1.141.195
	TOTALE	4.000			11.209.123
Dal 19/9/03 al 31/12/03	U. e SU.	530	104	26,00	1.433.120
	V.S.P.	670	104	26,00	1.811.680
	Volontari di truppa (+ 12 mesi)	916	104	26,00	2.476.864
	Volontari di truppa (- 12 mesi)	1.884	104	3,31	648.548
	TOTALE	4.000			6.370.212
	TOTALE COMPLESSIVO				19.233.808

TOTALE ONERI 2002-2003	30.123.902
Quota parte dell'autorizzazione di spesa l. n. 128/2001 riferita a indennita onnicomprensiva (*)	3.623.265 X 2
Saldo da finanziare	22.877.372

(*) Viene utilizzato l'intero stanziamento relativo all'indennità onnicomprensiva in quanto, negli anni 2002-2203, non sono state svolte ore di lavoro straordinario eccedenti i limiti massimi individuali autorizzati in base alla normativa vigente.

3. ANNO 2004 (**)

PERIODO	GRADO/POSIZIONE	Nr.	GIORNI	INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA	ONERE COMPLESSIVO
Dal 01/01/04 al 31/12/04	U. e SU.	530	366	26,00	5.043.480
	V.S.P.	670	366	26,00	6.375.720
	Volontari di truppa (+ 12 mesi)	916	366	26,00	8.716.656
	Volontari di truppa (- 12 mesi)	1.884	366	3,31	2.282.391
	TOTALE	4.000			**22.418.247**
2002-2003	**SALDO DA FINANZIARE**				**22.877.372**
	TOTALE COMPLESSIVO				**45.295.619**

4. ANNO 2005 E SEGUENTI (**)

PERIODO	GRADO/POSIZIONE	Nr.	GIORNI	INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA	ONERE COMPLESSIVO
Dal 01/01/05	U. e SU.	230	365	26,00	2.182.700
	V.S.P.	460	365	26,00	4.365.400
	Volontari di truppa (+ 12 mesi)	625	365	26,00	5.931.250
	Volontari di truppa (- 12 mesi)	1.185	365	3,31	1.431.658
	TOTALE	**2.500**			**13.911.008**

(**) A decorrere dal 2004 gli oneri derivanti dall'applicazione della legge n. 128 del 2001 si riferiranno unicamente alla corresponsione dell'indennità onnicomprensiva - parte fissa - poiché:

- gli oneri tecnico - logistici saranno contenuti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- le ore di lavoro straordinario effettuate non eccederanno i limiti massimi individuali autorizzati in base alla normativa vigente.

04A08164

DECRETO 5 agosto 2004.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste della ditta British American Tobacco Italia S.p.a., tese ad ottenere il cambio di denominazione di varie marche di sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata:

a decorrere dal 30 settembre 2004:

da Sax Red a Sax Red Passion;

da Sax Blue a Sax Blue Emotion;

da Sax Azure a Sax Azure Sensation;

a decorrere dal mese di novembre 2004:

da MS F a MS Bionde;

da MS M a MS Rosse;

da MS L a MS Chiare;

da MS E a MS Bianche.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 364

04A08623

DECRETO 17 agosto 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentata dalla ditta Gallaher Italia S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A)* - sigarette, allegata al citato decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Decreta:

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella *A)* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

TABELLA *A)*

SIGARETTE

PRODOTTI ESTERI - MARCHE DI PROVENIENZA UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
Mayfair	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	150,00	3,00
Mayfair Sky Blue	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	150,00	3,00
Mayfair Superkings	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	150,00	3,00
Meine Sorte Classic	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	175,00	3,50
Meine Sorte 100 Luxury Lenght	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
Arome Vanille	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	165,00	3,30

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* CARDUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 396

04A08622

PROVVEDIMENTO 13 agosto 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria regionale della Sicilia.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 3838 del 30 giugno 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Mariano Stabile, 160 - Palermo, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 4197 del 19 luglio 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 16 e 17 luglio 2004 per la motivazione esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio della commissione tributaria regionale della Sicilia è accertato per i giorni 16 e 17 luglio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A08617

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 febbraio 2004.

Richiamo alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2004.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2004 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggionamento ed addestramento:

per l'Esercito, ottanta ufficiali per periodi di cinque giorni, 10 ufficiali, 2 sottoufficiali e 7 militari di truppa per periodi di cinquanta giorni, pari a tre ufficiali, un sottufficiale e un militare di truppa in ragione d'anno;

per la Marina militare, quarantotto ufficiali e diciannove sottufficiali per periodi di 30 giogni, pari a quattro ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, categoria, specilità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonchè i tempi, i modi e la durara del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 24 febbraio 2004

Il Ministro: MARTINO

04A08452

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Difesa, foglio n. 83

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 luglio 2004.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti undici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

1) «Langellotto», con sede in S. Agnello, costituita in data 24 maggio 1979, per rogito notaio Fulvio Pinto, registro società n. 1834/79, REA 319494, codice fiscale n. 01792750638, B.U.S.C. n. 8354;

2) «La campania agricola», con sede in Giugliano, costituita in data 4 giugno 1980, per rogito notaio Claudio Trinchillo, registro società n. 2487/80, REA 327880, codice fiscale n. 03274380633, B.U.S.C. n. 8900;

3) «La primavera», con sede in Marano, costituita in data 9 febbraio 1981, per rogito notaio Giuseppe Rotondano, registro società n. 1037/81, REA 332075, codice fiscale n. 01963190630, B.U.S.C. n. 9173;

4) «Panapolis tempo libero e cultura», con sede in Napoli, costituita in data 10 dicembre 1984, per rogito notaio Enrico Santangelo, registro società n. 400/85, REA 387878, codice fiscale n. 04559070638, B.U.S.C. n. 11140;

5) «Splendor», con sede in Marano, costituita in data 13 gennaio 1987, per rogito notaio Salvatore Sica, registro società n. 3842/87, REA 425350, codice fiscale n. 05198940636, B.U.S.C. n. 12056;

6) «Corycoop», con sede in Nola, costituita in data 10 febbraio 1989, per rogito notaio Stefano Cimmino, registro società n. 3178/89, REA 461124, codice fiscale n. 05827980631, B.U.S.C. n. 12632;

7) «Pro scampia Fidex», con sede in Napoli, costituita in data 10 febbraio 1992, per rogito notaio Vittorio Folinca, registro società n. 2443/92, REA 497887, codice fiscale n. 06542650632, B.U.S.C. n. 13326;

8) «La quercia», con sede in Vico Equense, costituita in data 3 maggio 1993, per rogito notaio Ferdinando Spagnuolo, registro società n. 3571/93, REA 512533, B.U.S.C. n. 13588;

9) «Cigarette abbigliamento», con sede in Casalnuovo, costituita in data 4 ottobre 1993, per rogito notaio Massimo Ciccarelli, registro società n. 6111/93, REA 517004, codice fiscale n. 02767321215, B.U.S.C. n. 13658;

10) «Comunicazione libera», con sede in Napoli, costituita in data 22 novembre 1993, per rogito notaio Giuseppe Monica, registro società n. 1004/94, REA 519192, codice fiscale n. 06725090630, B.U.S.C. n. 13680;

11) «Fintex sud», con sede in Volla, costituita in data 30 dicembre 1993, per rogito notaio Italo Pasolini, registro società n. 1238/94, REA 519620, codice fiscale n. 02798511214, B.U.S.C. n. 13683.

Napoli, 19 luglio 2004

Il direttore: MORANTE

04A08494

DECRETO 2 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ceramisti Pabillonis», in Pabillonis.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* secondo comma del codice civile, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero della attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Preso atto che dagli atti in possesso di questo Ufficio risulta che la cooperativa sotto specificata si trova nelle condizioni previste dalla normativa sopra citata;

Decreta:

La società sotto indicata:

1. società cooperativa «Ceramisti Pabillonis», con sede in Pabillonis costituita in data 13 febbraio 1986, a rogito del notaio dott. Alfonso Venturi, repertorio n. 9577; iscritta al n. 15587 del registro delle società; BUSC 3436.

È sciolta d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'Autorità di vigilanza.

Cagliari, 2 agosto 2004

Il direttore: CAPPAI

04A08471

DECRETO 2 agosto 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* e l'art. 223-*septiesdecies* (disp. Trans.) del codice civile, che prevede, in assenza di valori immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'Autorità di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Preso atto che le società cooperative sotto specificate si trovano nelle condizioni previste dalla citata normativa;

Decreta:

Le società sotto indicate:

1) società cooperativa «Monteponi», con sede in Iglesias, costituita in data 29 ottobre 1990 a rogito del notaio dr. Enrico Dolia, repertorio n. 16670, iscritta al n. 22269 del registro delle società, B.U.S.C. n. 3853;

2) società cooperativa «Jolly», con sede in Cagliari costituita in data 9 maggio 1986 a rogito del notaio dr. Luigi De Riso, repertorio n. 12651, iscritta al n. 15763 del registro delle società, B.U.S.C. n. 3446;

3) società cooperativa «Lunga vita - coop. sociale», con sede in Nuraminis costituita in data 11 aprile 1987 a rogito del notaio dr. Maurizio Anni, repertorio n. 35296 iscritta al n. 17158 del registro delle società, B.U.S.C. n. 3540;

4) società cooperativa «Arcobaleno», con sede in Santadi, costituita in data 26 marzo 1987 a rogito del notaio dr. Giovanni Giagheddu, repertorio 281727, iscritta al n. 17595 del registro imprese, B.U.S.C. n. 3584;

5) società cooperativa «Rinascita agricola», con sede in Decimotzu, costituita in data 1° aprile 1960 a rogito del notaio dr. Felice contu, repertorio n. 21784, iscritta al n. 2849 del registro società B.U.S.C. n. 471;

6) società cooperativa «Idea casa», con sede in Cagliari costituita in data 3 febbraio 1983 a rogito del notaio dr. Gianni Cherchi, iscritta al n. 12051 del registro delle società, B.U.S.C. n. 3119.

Sono sciolte d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto degli articoli 2545-*septiesdecies* e l'art. 223-*septiesdecies* (disp. Att.) c.c.

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'autorità di vigilanza.

Cagliari, 2 agosto 2004

Il direttore provinciale: CAPPAI

04A08473

DECRETO 2 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di produzione e lavoro «Italia elettronica», in Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, come riformulato al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative poste in liquidazione, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra Ministero delle attività produttive ed il Ministero delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro competenze in materia di vigilanza della Cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento volontario della cooperativa in calce citata,

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questo ufficio, e dai quali risulta che la sottoriportata cooperativa è in liquidazione ordinaria, e non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta:

la cancellazione dal registro delle imprese di Massa Carrara, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, della sottoelencata società cooperativa:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Italia elettronica» con sede in Carrara (Massa), viale XX settembre 114, costituita il 27 febbraio 1992 per rogito notaio Gianaroli Giorgio; n. società 8338/92 del Tribunale di Massara; B.U.S.C. n. 770/257977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si comunica che, chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro-Servizio politiche del lavoro, via Don Minzoni, 5 - 54036 Carrara (Massa), opposizione, debitamente motivata e documentata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Carrara, 2 agosto 2004

Il direttore: GALLINA

04A08486

DECRETO 2 agosto 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, come riformulato al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative poste in liquidazione, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra Ministero delle attività produttive ed il Ministero delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro competenze in materia di vigilanza della Cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento volontario della cooperativa in calce citata,

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questo ufficio, e dai quali risulta che la sottoriportata cooperativa è in liquidazione ordinaria, e non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese di Massa Carrara, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, della sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Eco termo ventil» con sede in Carrara (Massa), via Capitan Fiorillo 6, costituita il 21 maggio 1987 per rogito notaio Raimondo Tito; n. società 5580/87 del Tribunale di Massara Carrara; B.U.S.C. n. 652/228882;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «R.T.P.», con sede in Massa (Massa), Galleria Michelangelo, 6, n. società 3218/80 del Tribunale di Massa Carrara, B.U.S.C. n. 477/178195.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si comunica che, chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro-Servizio politiche del lavoro, via Don Minzoni, 5 - 54036 Carrara (Massa), opposizione, debitamente motivata e documentata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Carrara, 2 agosto 2004

Il direttore: GALLINA

04A08487

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 luglio 2004.

Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - Esercizio 2003.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, e in particolare:

l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;

l'art. 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto fondo;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, di attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 ed in particolare l'art. 5 che ha differito il versamento da effettuare all'entrata del bilancio statale da parte dei titolari di licenza dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste italiane in data 1º giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare:

l'art. 3, comma 6 che, sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al citato decreto legislativo n. 261 del 1999, prevede che la S.p.a. Poste italiane trasmetta all'Autorità di regolamentazione del settore postale, entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'onere del servizio universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'onere relativo all'esercizio di competenza;

l'art. 8, comma 1, che prevede i trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale Universale vengono indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003;

l'art. 9, relativo ai settori ed aree agevolate, che stabilisce in vigenza dell'attuale regime di tariffe agevolate che le integrazioni tariffarie dovute alla società Poste italiane S.p.a. dovranno assicurare la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2000 che ha dettato il regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

Vista la propria deliberazione 22 dicembre 2000, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2000, n. 303;

Vista, altresì, la propria deliberazione 10 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, con la quale è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2002;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Vista la propria deliberazione DGRQS/2915 del 18 dicembre 2002, che ha definito, a partire dal 1º gennaio 2003, il nuovo ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;

Vista la propria deliberazione 13 gennaio 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2004 che ha rettificato la citata deliberazione 18 dicembre 2002;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2003 presentata dalla società per azioni Poste italiane, trasmessa dalla stessa società in allegato alla nota prot. n. 2360/Pres del 24 giugno 2004;

Vista la deliberazione CIPE n. 77 recante «linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;

Considerato che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della società Poste Italiane e certificati dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2003, al netto delle somme corrisposte dallo Stato per integrazioni all'editoria e agli invii elettorali pari a € 291.152.000 e per compensazioni pari a € 415.000.000, è risultato pari a € 449.877.000;

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2003 pari a € 3.735.277,76;

Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2003 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale secondo principi di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità e anche di equità, non tralasciando di considerare i costi di una gestione efficiente del servizio universale che non trovano compensazione nei proventi derivanti dalla gestione dei servizi riservati;

Considerato che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla determinazione assunta per lo stesso oggetto per l'anno 2002;

Delibera:

Art. 1.

1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2003, è fissata nel 3% degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2004.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il Ministro: GASPARRI

04A08298

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Kos 2000 piccola società cooperativa a r.l.», in Sezzadio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Kos 2000 piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Sezzadio (Alessandria) (codice fiscale n. 01856820061) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937 ed ivi domiciliato in via Rimassa, 45/18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08488

DECRETO 28 luglio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Piemonte polli s.c.r.l.», in Manta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1993 con il quale la società cooperativa agricola «Piemonte polli s.c.r.l.», con sede in Manta (Cuneo) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Francesco Dallera è stato nominato commissario liquidatore nella terna commissariale;

Constatato l'avvenuto decesso del nominato commissario liquidatore;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937 ed ivi domiciliato in via Rimassa, 45/18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa ad integrazione della terna commissariale, in sotituzione del dott. Francesco Dallera, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08489

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia giardini saraceni a r.l.», in Castrovillari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 aprile 2003 e successivi accertamenti ispettivi conclusi in data 11 dicembre 2003 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edilizia giardini saraceni a r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza) (codice fiscale n. 00899540785), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Tiziana D'Agosto, nata a Lamezia Terme il 25 maggio 1971 domiciliata in Lamezia Terme (Catanzaro), via Alessandro Volta n. 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08491

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Vini dai colli delle Marche - Soc. coop. a r.l.», in Ostra, e nomina di commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 aprile 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Vini dai colli delle Marche - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ostra (Ancona) (codice fiscale n. 01374980421), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori l'avv. Roberto Riccomi, nato a Ancona il 3 aprile 1960, domiciliato in Ancona, corso Garibaldi n. 38; dott. Gianluigi Caruso, nato a Catanzaro il 13 agosto 1966, domicilato in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 3; avv. Enrico Piermatiri, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963 ed ivi domiciliato in via Antonio Bertoloni n. 26/B, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08492

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euroservices S.c. a r.l.», in Novi Ligure.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Euroservices S.c. a r.l.», con sede in Novi Ligure (Alessandria) (codice fiscale n. 01820800066), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937 ed ivi domiciliato in via Rimassa n. 45/18 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08493

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Service duemila - Società cooperativa a r.l.», in Lissone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 96/204 del 22 aprile 2004 del tribunale di Monza con il quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Service duemila - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lissone (Milano) (codice fiscale n. 02926140969), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giorgio Edoardo Luerti, nato a Milano il 4 dicembre 1964, ivi domiciliato in via Guido d'Arezzo n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08495

DECRETO 6 agosto 2004.

Indicazioni operative relative alla gestione del registro delle imprese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, ed in particolare l'art. 8, che dispone che le procedure per l'istituzione, la tenuta ed il funzionamento del registro stesso debbano essere disciplinate da regolamento di attuazione emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione della predetta legge n. 580 del 1993;

Visto l'art. 31, comma 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, il quale prevede l'obbligo, fissato da ultimo al 31 ottobre 2003, dell'invio telematico, ovvero su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale, delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano da presentarsi all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle di spettanza degli imprenditori individuali e dei soggetti tenuti alla denuncia al REA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, recante approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 dicembre 2003;

Ritenuto necessario provvedere per l'ipotesi di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, garantendo in ogni caso la correntezza amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

Ritenuto altresì necessario provvedere in merito alla gestione informatica degli allegati voluminosi agli atti depositati presso il registro delle imprese:

Ritenuto infine opportuno consentire, in un'ottica di semplificazione delle procedure, l'utilizzazione della posta elettronica certificata per la comunicazione tra gli uffici del registro delle imprese e gli utenti;

Acquisito il parere favorevole dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in materia di valutazione di impatto amministrativo sulle camere di commercio;

Acquisito il conforme parere della Commissione per la semplificazione delle procedure concernenti il registro delle imprese e il REA di cui al decreto ministeriale 1º marzo 2004;

Decreta:

SEZIONE I - PROCEDURE D'EMERGENZA

Art. 1.

Mancato funzionamento degli strumenti informatici

1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici necessari alla predisposizione ed all'inoltro delle denunce, delle domande e degli atti che le accompagnano, per le finalità indicate nell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico degli uffici del registro delle imprese, si applica la procedura di cui al successivo comma.

2. L'utente abilitato è autorizzato ad inoltrare al competente Registro delle imprese la distinta di accompagnamento prevista dal decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2003, stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dall'obbligato, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano da rilasciarsi nella stessa forma richiesta ai fini della pubblicità e ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i motivi di mancato funzionamento.

Art. 2.

Modalità di protocollazione

1. Nei casi previsti all'art. 1 del presente decreto, la domanda presentata su modello cartaceo sarà protocollata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

2. La riscossione dei diritti sarà effettuata al momento dell'invio definitivo a norma dell'articolo successivo.

Art. 3.

Sostituzione della documentazione cartacea

1. Nel caso previsto all'art. 1 del presente decreto, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identica domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, munita di firma digitale da inoltrarsi in via telematica o da presentarsi su supporto informatico a norma di legge, comunicando gli estremi del protocollo assegnato con le modalità di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Mancato funzionamento del dispositivo di firma digitale

1. In caso di smarrimento, sottrazione, malfunzionamento o altro motivo che renda impossibile l'utilizzo del dispositivo di firma digitale, l'utente provvederà alla presentazione della pratica completa, su supporto informatico accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante la firma autografa ed attestante i motivi di impedimento all'utilizzo del dispositivo di firma.

2. La domanda sarà protocollata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. L'utente abilitato è tenuto a provvedere alla presentazione della medesima pratica completa, munita della firma digitale ed in via ordinaria, entro dieci giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento.

SEZIONE II - GESTIONE DEGLI ALLEGATI VOLUMINOSI AGLI ATTI DEPOSITATI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 5.

Atti voluminosi

1. Nel caso in cui l'atto depositato per l'iscrizione al registro delle imprese contenga allegati non generati con sistema informatico, composti da un numero di fogli fisici non inferiore a trenta, è facoltà dell'obbligato:

a) presentare l'allegato specifico, non inoltrabile telematicamente, su supporto informatico, debitamente firmato digitalmente ai sensi dell'art. 31, comma 2 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340, con le modalità previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1995, n. 581;

b) la presentazione dell'allegato agli sportelli dell'Ufficio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera *b)*, l'Ufficio del registro delle imprese provvederà alla scansione e registrazione ottica degli allegati, a norma di legge, ove essi constino di meno di trecento fogli fisici liberi.

3. Nella ipotesi di allegati che constino di più di trecento fogli, ovvero allegati non riproducibili immediatamente, quali planimetrie, è consentita la conservazione del materiale cartaceo.

SEZIONE III - UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LA COMUNICAZIONE TRA GLI UFFICI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E GLI UTENTI

Art. 6.

Utilizzo della posta elettronica certificata

1. Le comunicazioni tra l'Ufficio ed il soggetto che ha presentato domanda di iscrizione o di deposito, finalizzate all'acquisizione delle integrazioni, anche documentali, e delle rettifiche di cui all'art. 11, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del

1995, ovvero a comunicare il rigetto della domanda stessa, possono essere effettuate utilizzando il sistema della posta elettronica certificata.

2. Affinché le comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 possano avere valenza legale il soggetto obbligato dovrà avere fornito il proprio esplicito assenso all'utilizzo della posta elettronica certificata, dandone formale notizia contestualmente all'invio della domanda, utilizzando il modulo XX.

Art. 7.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2004

Il Ministro: MARZANO

04A08481

DECRETO 9 agosto 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Il giardino di pietra - Piccola società cooperativa», in Occhiobello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il giardino di pietra - Piccola società cooperativa», con sede in Occhiobello, (Rovigo) (codice fiscale n. 01134880291) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Barbara Bonvento, nata a Padova l'8 novembre 1964 con studio in Rovigo, in piazza Merlin n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° aprile 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 28 gennaio 1999 con il quale l'organismo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Visto il decreto 4 febbraio 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002;

Visto il decreto 23 maggio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 4 febbraio 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 5 giugno 2002;

Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 settembre 2002;

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° gennaio 2003;

Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002 e 29 novembre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2003;

Visto il decreto 9 luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003 e 8 aprile 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2003;

Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2003, 8 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2003;

Vista la comunicazione della Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio, datata 17 dicembre 2001 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Considerato che l'organismo «Check Fruit S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61362 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere

sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Marrone di Castel del Rio», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione ditali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Check Fruit S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08299

DECRETO 3 agosto 2004.

Rettifica al decreto ministeriale 6 maggio 2004, relativo alla designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 644/98 del 20 marzo 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 23 luglio 2004, con il quale è stata designata la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» con sede in viale Gallipoli n. 39 - Lecce, quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 644/98 del 20 marzo 1998;

Considerato che nell'art. 1 è stata inserita erroneamente con sede in «Corso Cavour n. 2 - Lecce»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto ministeriale 6 maggio 2004, art. 1, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 6 maggio 2004, relativo alla designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, all'art. 1, dove è scritto con sede in «Corso Cavour n. 2 - Lecce» leggasi con sede in «Viale Gallipoli n. 39 - Lecce».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08300

DECRETO 3 agosto 2004.

Stralcio dal piano dei controlli concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», registrato in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 della verifica sulle operazioni di affettatura e preconfezionamento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» riconosciuta con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Considerato che il piano dei controlli predisposto dall'organismo «CSQA - Certificazioni Srl» prevede la verifica sulle operazioni di affettatura e preconfezionamento non previste dal disciplinare di produzione vigente;

Considerato che la vigilanza sulle citate operazioni di affettatura e preconfezionamento potrà essere svolta dal Consorzio di tutela, qualora venga riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n. 526;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere allo stralcio dal piano dei controlli predisposto dall'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» della verifica sulle operazioni di affettatura e preconfezionamento;

Decreta:

Art. 1.

Dal piano dei controlli relativo alla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» predisposto dall'organismo «CSQA - Certificazioni Srl», e identificato con la sigla DPC 007, revisione 1.0 del 23 gennaio 2003 vanno stralciate, in quanto non previste dal disciplinare di produzione vigente le verifiche concernenti le operazioni di affettatura e preconfezionamento.

Art. 2.

La vigilanza sulle citate operazioni di affettatura e preconfezionamento potrà essere svolta dal Consorzio di tutela, qualora venga riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08301

DECRETO 4 agosto 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettera *H)* punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI lettera *F)* punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regione Umbria e Lazio, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

«1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio, provenienti dalla zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini v.q.p.r.d., per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Aleatico di Gradoli, Aprilia, Atina, Bianco Capena, Castelli Romani, Cerveteri, Cesanese del Piglio, Cesanese di Affile o Affile, Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano, Circeo, Colli Albani, Colli della Sabina, Colli Etruschi Viterbesi, Colli Lanuvini, Cori, Est ! Est !! Est!!! di Montefiascone, Frascati, Genazzano, Marino, Montecompatri - Colonna o Montecompatri o Colonna, Nettuno, Orvieto, Tarquinia, Velletri, Vignanello, Zacarolo.».

«2. le operazioni di arricchimento, per i vini v.q.p.r.d. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.».

«3. le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Malvasia del Lazio o Puntinata, Malvasia di Candia, Trebbiano Verde, Trebbiano Giallo, Trebbiano Toscano, Bellone, Bombino Bianco, Verdicchio Bianco, Moscato di Terracina, Procanico, Grechetto (di Todi e di Orvieto), Greco Bianco, Chardonnay, Sauvignon.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di 2 gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione

Roma, 4 agosto 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08490

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 luglio 2004.

Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per lo svolgimento di attività istruttorie a supporto della rideterminazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e alle relative attività di verifica. (Deliberazione n. 118/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 luglio 2004,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001 (di seguito: decreto 7 maggio 2001);

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 (di seguito: ordinanza n. 3267/03);

la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03);

la legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge n. 368/03);

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 giugno 1998, n. 58/98 (di seguito: deliberazione n. 58/98);

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98 (di seguito: deliberazione n. 161/98);

la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2002, n. 71 (di seguito: deliberazione n. 71/02);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (di seguito: testo integrato);

Considerato che:

l'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto 17 aprile 2001, prevede che, entro il 31 dicembre 2001 e successivamente ogni tre anni, l'Autorità ridetermini gli oneri di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000 ed aggiorni l'onere annuale, sulla base del programma di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, «tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo, nonché degli oneri già reintegrati sulla base di quanto disposto dai provvedimenti in materia del Comitato interministeriale dei prezzi, come modificati dalla deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, e di quanto previsto dall'art. 5 della deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98»;

con deliberazione n. 71/02 l'Autorità ha determinato, per il triennio 2002-2004, gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: attività nucleari), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000;

l'ordinanza n. 3267/03 e la legge n. 368/03 attribuiscono alla società Sogin S.p.a. (di seguito: Sogin) nuovi ruoli rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente in termini di messa in sicurezza degli impianti nucleari a seguito del mutato contesto internazionale dopo gli eventi dell'11 settembre 2001, di realizzazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi (di seguito: deposito nazionale), con completamento previsto entro e non oltre il 31 dicembre 2008, e di relativo finanziamento attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito stesso;

la legge n. 368/03 prevede che il deposito nazionale sia riservato allo stoccaggio definitivo dei soli rifiuti di terza categoria, diversamente da quanto previsto dal decreto 7 maggio 2001 in materia di stoccaggio definitivo presso il deposito nazionale dei rifiuti di prima e seconda categoria e solo temporaneo per quelli di terza categoria;

entro il 31 dicembre 2004 l'Autorità deve rideterminare gli oneri di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000 per il triennio 2005-2007 ed aggiornare l'onere annuale, sulla base del programma pluriennale di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto;

le attività di cui all'art. 8 del decreto 26 gennaio 2000 non trovano ancora riscontro in una significativa e consolidata prassi industriale, dal momento che le esperienze internazionali finora maturate in materia di completo decommissioning delle centrali elettronucleari dismesse fino al rilascio incondizionato dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica sono limitate e realizzate in contesti normativi specifici e difficilmente riconducibili alla realtà italiana;

le recenti modifiche introdotte dalla legge n. 368/03 determinano nuovi elementi e scenari rispetto a quelli evidenziati nella deliberazione n. 71/02, che richiedono chiarimenti e approfondimenti per una eventuale rimodulazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

ai fini della rideterminazione degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, l'Autorità deve espletare, tra l'altro, i seguenti accertamenti:

a) verifica dei costi e dei tempi, anche con riferimento ad altre esperienze internazionali in materia di decommissioning di impianti nucleari, delle attività programmate dalla Sogin, in termini di completezza, articolazione e relativa attribuzione delle responsabilità;

b) analisi dei rischi, valutazione degli effetti in termini di costi e di tempi, analisi delle probabilità di accadimento e definizione delle contro-misure per la mitigazione dei rischi;

c) analisi delle possibili alternative che permettano di conseguire una riduzione dei costi rispetto a quelli previsti dai programmi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000;

d) aggiornamento delle valutazioni dei costi e delle incertezze connesse ai fini della determinazione dell'onere annuale per il triennio 2005-2007;

e) aggiornamento dei criteri di separazione amministrativa e contabile per le attività che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03, e possono contribuire alla riduzione dei costi che gravano sulla tariffa elettrica; valutazione delle attività che, senza introdurre rischi di impresa, garantiscano il pieno utilizzo delle risorse umane, mettano a frutto le competenze in materia di decommissioning nucleare, valorizzino gli asset attraverso la vendita di parte dei siti, la gestione del deposito nazionale, e altro;

gli approfondimenti di cui al precedente alinea presentano elementi di complessità che, in ragione della natura specifica e atipica delle attività svolte dalla Sogin nel periodo pluriennale di riferimento e dell'esigenza di assicurare criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività medesime, impongono la necessità di ricorrere all'apporto di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei rischi, la valutazione dell'affidabilità dei sistemi, l'analisi degli eventi incidentali, la verifica dei criteri di sicurezza, la gestione dei piani di emergenza, l'analisi e la pianificazione dei sistemi ambientali, le tecniche correnti di Project Management e Project Control di progetti complessi;

al fine di intensificare e rafforzare l'attività di verifica e controllo svolta dall'Autorità sui rendiconti e sui preventivi di spesa della Sogin nel rispetto dei criteri di separazione amministrativa e contabile per le attività che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03, occorre avvalersi di risorse specialistiche esterne aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci;

la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa conguaglio), ai fini delle determinazioni di sua competenza può procedere, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del testo integrato, ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti;

Considerato inoltre che:

nella sua attività, l'Autorità tiene conto di criteri di economicità e di impiego efficiente delle risorse e, in base a tali criteri, può avvalersi dell'attività di altri organi o enti;

la Cassa conguaglio può avvalersi, ai fini dello svolgimento di attività istruttorie, dell'apporto di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare e nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci, supportando così

l'Autorità nella rideterminazione degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e nella relative attività di verifica;

Ritenuto opportuno:

concentrare le attività a supporto delle decisioni dell'Autorità in materia di rideterminazione degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 in capo alla Cassa conguaglio, avvalendosi della Cassa medesima quale organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalità generali finanziate attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e agli esercenti del settore elettrico, demandando alla Cassa conguaglio medesima l'organizzazione delle modalità con le quali garantire l'apporto di risorse specialistiche alle attività istruttorie di cui al precedente alinea;

intensificare e rafforzare l'attività di verifica e controllo svolta dall'Autorità sui rendiconti e sui preventivi di spesa della Sogin nel rispetto dei criteri di efficienza economica di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di separazione amministrativa e contabile per le attività che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03;

porre gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attività summenzionate a carico del Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui all'art. 59, comma 1, lettera *a)*, del testo integrato, con separata evidenza contabile;

Delibera:

Art. 1.

Avvalimento della Cassa conguaglio per lo svolgimento di attività istruttorie a supporto della rideterminazione da parte dell'Autorità degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e alle relative attività di verifica.

1.1 Al fine di supportare l'Autorità nella rideterminazione degli oneri di cui dall'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e nelle relative attività di verifica, l'Autorità si avvale della Cassa conguaglio in ordine allo svolgimento di attività istruttorie che, attraverso l'apporto di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare, assicurino il rispetto del criterio di efficienza economica di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di separazione amministrativa e contabile per le attività che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03.

1.2 Le attività istruttorie di cui al comma 1.1 dovranno includere, almeno, le seguenti attività:

a) verifica dei costi e dei tempi, anche con riferimento ad altre esperienze internazionali in materia di decommissioning di impianti nucleari, delle attività svolte dalla Sogin, in termini di completezza, articolazione e relativa attribuzione delle responsabilità;

b) analisi dei rischi, valutazione degli effetti in termini di costi e di tempi, analisi delle probabilità di accadimento e definizione delle contro-misure per la mitigazione dei rischi;

c) analisi di possibili alternative che permettano di conseguire una riduzione dei costi rispetto a quelli previsti dai programmi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000;

d) aggiornamento delle valutazioni dei costi e delle incertezze connesse ai fini della determinazione dell'onere annuale per il triennio 2005-2007;

e) valutazione delle possibili fonti di ricavo (attività per terzi, valorizzazione degli asset attraverso la vendita di parte dei siti, gestione del deposito nazionale) che possano contribuire al finanziamento delle attività nucleari e alla riduzione di costi aggiuntivi sulla tariffa elettrica, nel rispetto dei principi di separazione contabile.

1.3 Per le attività di cui al comma 1.1, la Cassa conguaglio si avvale di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei rischi, la valutazione dell'affidabilità dei sistemi, l'analisi degli eventi incidentali, la verifica dei criteri di sicurezza, la gestione dei piani di emergenza, l'analisi e la pianificazione dei sistemi ambientali, le tecniche correnti di Project Management e Project Control di progetti complessi.

1.4 Al fine di intensificare e rafforzare l'attività di verifica e controllo svolta dall'Autorità sui rendiconti e sui preventivi di spesa della Sogin nel rispetto dei criteri di efficienza economica di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di separazione amministrativa e contabile per le attività che non rientrano tra quelle di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, della legge n. 83/03, l'Autorità si avvale della Cassa conguaglio che può ricorrere a risorse specialistiche esterne aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci.

1.5 La selezione delle risorse esterne di cui ai commi 1.1 e 1.4 deve basarsi su criteri di estraneità ad interessi diretti o indiretti o a partecipazioni azionarie in società o enti coinvolti nelle attività di appalto o subappalto della Sogin.

1.6 La Cassa conguaglio, entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, propone all'Autorità gli esperti individuati, indicando il nome e le esperienze professionali di ognuno, le funzioni specifiche ad essi assegnate e i relativi compensi. Previa approvazione dell'Autorità, comunicata con lettera del Direttore generale, la Cassa conguaglio nomina gli esperti.

Art. 2.

Copertura degli oneri

2.1 Gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attività di cui alla presente delibera sono posti a carico del Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui all'art. 59, comma 1, lettera *a)*, del testo integrato, con separata evidenza contabile.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione.

Milano, 15 luglio 2004

Il presidente: ORTIS

04A08132

DELIBERAZIONE 20 luglio 2004.

Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03 in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione. (Deliberazione n. 121/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 luglio 2004,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), e sue successive modifiche e integrazioni;

Considerato che:

in data 28 giugno 2004, le Associazioni di categoria Anigas, Assogas e Federgasacqua (prot. n. 15181 del 29 giugno 2004) hanno proposto, in via transitoria e tenuto conto della necessità di semplificare, in fase di prima applicazione, la procedura di elaborazione dei dati relativi ai prezzi medi di fornitura di cui all'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 138/03, una diversa articolazione delle classi di consumo annuo di cui alla tabella 2, allegata alla deliberazione n. 138/03;

Ritenuto che sia opportuno prevedere, in via transitoria, un'articolazione semplificata delle classi consumo annuo di cui alla tabella 2, allegata alla deliberazione n. 138/03;

Delibera:

di approvare la seguente integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03:

a) dopo il comma 13.2, è aggiunto il seguente comma:

13.2.1 In fase transitoria e fino a diversa disposizione dell'Autorità, gli esercenti trasmettono le informazioni di cui al comma 13.2 con riferimento alle tipologie di clienti finali di cui alla tabella 1 e alle classi di consumo annuo di cui alla tabella 3;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data della prima pubblicazione.

di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 138/03 come risultante dalla integrazione apportata con il presente provvedimento.

Milano, 20 luglio 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 3 - *Classi di consumo annuo*

CLASSI DI CONSUMO ANNUO* (MC)
0-500
500-5.000
5.000-200.000
200.000-2.000.000
2.000.000-20.000.000
20.000.000-200.000.000
>200.000.000

* Le classi di consumo annuo comprendono l'estremo superiore dell'intervallo indicato.

04A08131

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 agosto 2004.

Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre. (Delibera n. 253/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 3 agosto 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive così come modificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la delibera n. 278/99/CONS del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259 (di seguito indicato come «regolamento»);

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica pubblicata nella GUCE dell'8 marzo 2003;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito indicato come «Codice»);

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 39/04/CONS, recante «Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2004, i cui termini sono stati prorogati con la delibera n. 115/04/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 maggio 2004, n. 105;

Viste le risposte pervenute e le osservazioni formulate a seguito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 39/04/CONS da parte di AERANTI CORALLO, AIIP, APT, Cartoon Italia, Coordinamento Nazionale Telestreet, DOC/IT, e.Bismedia, FRT, H3G, Home Shopping Europe, ISIMM, La 7 Televisioni, Prima Tv, RAI, Rete Blu, RTI;

Considerato che l'art. 23, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1 del medesimo articolo, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale e che l'art. 23, comma 6, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevede che i soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'art. 29 del regolamento;

Considerato che l'art. 29 del regolamento aveva previsto l'adozione da parte dell'Autorità di provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il 31 marzo 2004 e che, tuttavia, il nuovo quadro normativo comunitario delle comunicazioni elettroniche, recepito successivamente dal Codice, prevede che l'imposizione, la modifica o la revoca di obblighi *ex-ante* a carico di operatori di rete di comunicazioni elettroniche può avvenire solo con riguardo ad «imprese che dispongono di un significativo potere di mercato previo completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti»;

Considerato che il suddetto nuovo quadro regolamentare non si applica, invece, ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione

e che le disposizioni previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)* dell'art. 29 del regolamento riguardano specificatamente il profilo del pluralismo informativo e la tutela dei fornitori di contenuti di particolare valore;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare un primo provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere *a)* e *b)*, preveda norme a garanzia dell'accesso alle reti digitali terrestri per fornitori di contenuto di «particolare valore» per il sistema televisivo nazionale e locale;

Considerato che, anche a seguito della consultazione, per l'individuazione dei contenuti di particolare valore in ambito nazionale, in particolare trasmessi attraverso canali tematici, sono stati adottati i seguenti criteri: l'arricchimento del contenuto educativo della programmazione, il rafforzamento del pluralismo informativo, l'informazione e l'approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto socio-economico, culturale e politico nazionale ed internazionale, il miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità, la promozione dell'identità culturale nazionale ed europea;

Considerata, inoltre, la necessità di promuovere in tale ambito i programmi dedicati alla formazione dei minori in età scolare e prescolare, e di precisare che per questi ultimi non solo il tema ma anche il linguaggio usato, gli argomenti trattati ed il format (quali quelli del documentario e del cartone animato) debbono essere adeguati alla finalità formativa del pubblico destinatario;

Considerato, infine, che la direttiva 89/552/CE prevede che per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempre che tali norme rispettino il diritto comunitario e non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri, e che qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme più dettagliate o più rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione;

Considerato che, per l'individuazione dei contenuti di particolare valore in ambito locale, oltre ai criteri individuati a livello nazionale, sono stati identificati, anche a seguito della consultazione, l'informazione locale e l'approfondimento della realtà socio-economica e politica a livello territoriale che valorizzi le culture locali e dialettali e la multiculturalità, la localizzazione territoriale dell'attività formativa legata allo sviluppo dei servizi, dell'industria e dell'artigianato locali anche nel contesto di politiche di internazionalizzazione, la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

Considerato che, nella definizione di regole a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuto di particolare valore, oltre alle specifiche previsioni del regolamento, si ritiene necessario che gli operatori di rete forniscano un'adeguata informazione circa la disponibilità di risorse trasmissive tramite un congruo preavviso e opportune forme di pubblicità;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni della legge n. 112/04 e si intende per:

a) «regolamento»: il regolamento relativo alla radiodiffusione in tecnica digitale di cui all'allegato *A* della delibera n. 435/01/CONS;

b) «canale tematico»: il fornitore di contenuti che dedichi almeno il 70% della propria programmazione allo stesso tema;

c) «fase di avvio dei mercati»: il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica, ossia la data della completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

d) «fornitore di contenuti a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna:

1. a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione;

2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21.

e) «fornitori di contenuti indipendenti»: gli editori di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre che non siano riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete ovvero che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con i suddetti operatori di rete ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/1997 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile;

f) «programmi originali autoprodotti»: programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni minime di riferimento che gli operatori di rete sono tenuti a rispettare per garantire accesso alle reti per la televisione digitale terrestre da parte dei fornitori di contenuti di particolare valore di cui all'art. 29, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento.

Art. 3.

Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo nazionale

1. Ai fini del presente provvedimento, sono identificati come fornitori di contenuti di particolare valore riguardo alla qualità della programmazione ed al pluralismo informativo nel sistema televisivo nazionale, i fornitori di contenuti indipendenti i cui palinsesti, prevalentemente in lingua italiana, rispettano almeno uno dei seguenti criteri:

a) arricchimento del contenuto educativo della programmazione attraverso canali tematici dedicati alla formazione, in particolare quelli che, per scelta degli argomenti, del linguaggio e dei formati, sono adatti ad un pubblico in età scolare o prescolare;

b) rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali tematici dedicati all'informazione e all'approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto socio-economico, culturale, multiculturale e politico nazionale ed internazionale;

c) miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità attraverso l'offerta di canali tematici e di servizi interattivi a ciò dedicati;

d) promozione dell'identità culturale nazionale ed europea, per i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico, attraverso palinsesti che garantiscono una quota di riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti maggiorata, rispetto a quella minima prevista dalla legge n. 122/1998, in misura del 25% per le opere europee (per un totale pari al 75%) e del 10% per i produttori indipendenti (per un totale pari al 20%) di cui almeno la metà prodotta negli ultimi 5 anni.

Art. 4.

Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo locale

1. Ai fini del presente provvedimento, fatto salvo il titolo preferenziale previsto dall'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS, sono fornitori di contenuti di particolare valore nel sistema televisivo locale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *a)*, n. 2, del regolamento, i fornitori di contenuti indipendenti i cui palinsesti rispettano almeno uno dei seguenti criteri:

a) riservano almeno il 70% della programmazione ad uno o più dei seguenti temi:

1. formazione, con particolare riferimento alla localizzazione territoriale dell'attività formativa legata allo sviluppo dei servizi, dell'industria e dell'artigianato locali anche nel contesto di politiche di internazionalizzazione;

2. informazione locale e approfondimento della realtà socio-economica e politica a livello territoriale, compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali e della multiculturalità;

3. rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i fornitori di servizi locali di interesse generale e di pubblica utilità con offerta di programmi e servizi interattivi dedicati.

b) sono a carattere comunitario;

c) dedicano la propria programmazione alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, ferma restando la riserva di capacità in favore delle medesime minoranze linguistiche.

Art. 5.

Obblighi degli operatori di rete

1. Gli operatori di rete, nella gestione e fornitura della propria capacità trasmissiva, tengono conto delle richieste di accesso da parte dei canali che rispondono ai criteri di cui agli art. 3 e 4 del presente provvedimento, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall'art. 36, comma 1, del regolamento.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, gli operatori di rete assicurano:

a) una corretta informazione, resa nota ai potenziali interessati tramite la pubblicazione, sul proprio sito Internet e su almeno due quotidiani nazionali, con un anticipo di almeno 60 giorni, circa la messa a disposizione di risorse trasmissive da cedere a terzi, le relative condizioni tecniche ed economiche ed i criteri prioritari di assegnazione;

b) la parità di trattamento nelle condizioni tecnico-economiche di offerta della capacità trasmissiva.

Art. 6.

Risorse insufficienti

1. Nel caso in cui la capacità messa a disposizione da ciascun operatore di rete sia insufficiente a soddisfare le richieste pervenute da parte dei fornitori di contenuti entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, l'operatore di rete adotta meccanismi che garantiscono un accesso in via prioritaria ai fornitori di contenuti di particolare valore.

2. L'operatore di rete soggetto all'obbligo di destinare a terzi parte della propria capacità trasmissiva, o ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 1, della legge n. 66/2001 o in conseguenza di quanto disposto dall'art. 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, oppure, al termine della fase di avvio dei mercati, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 24 della delibera 435/01/CONS, riserva ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento almeno il 20% della propria capacità trasmissiva da destinare a terzi, e, in ogni caso, una capacità sufficiente per la trasmissione di almeno un programma televisivo.

3. Ai fini della determinazione della base di calcolo per il computo della capacità trasmissiva da destinare a terzi, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione.

4. Se la capacità trasmissiva è stata integralmente occupata nella fase di sperimentazione, dal momento del rilascio della licenza, gli operatori di rete di cui al comma 2 considerano comunque prioritarie le richieste pervenute dai fornitori di contenuti di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento che devono essere soddisfatte, nella misura della riserva di cui al medesimo comma 2, alla prima scadenza contrattuale utile.

5. Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste di accesso alla propria capacità trasmissiva ed in caso

di risorse insufficienti, gli operatori di rete e prevedono la condivisione statica e dinamica tra i fornitori di contenuti.

Art. 7.

Risoluzione delle controversie

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del regolamento, per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti nell'ambito dell'applicazione dei criteri stabiliti nel presente provvedimento, si applica l'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la medesima disciplina procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'allegato *A* alla delibera n. 148/01/CONS intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del regolamento, gli accordi degli operatori di rete con i fornitori di contenuti indipendenti sono preventivamente comunicati all'Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento e dalla normativa vigente.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *g)*, numero 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dall'art. 27, comma 1, del regolamento, i soggetti di cui all'art. 23, comma 5, della legge n. 112/2004, possono richiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra società da esso controllata, ad esso collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., a condizione che tale società soddisfi, all'atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente. I soggetti, legittimamente operanti in ambito nazionale in tecnica analogica in virtù di una concessione o del generale assentimento di cui alla legge n. 112/2004, che richiedono licenza di operatore di rete sono tenuti all'atto di presentazione della domanda ad attuare la separazione societaria fra operatore di rete e fornitore di contenuti.

2. L'Autorità si riserva di rivedere le presenti disposizioni all'esito di una verifica dell'efficacia delle stesse alla luce dell'evoluzione del mercato.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel *Bollettino ufficiale* e sul sito web dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 agosto 2004

Il presidente: CHELI

04A08165

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 23 dicembre 2003.

Applicazione della normativa relativa alla piccola pesca - decreto ministeriale 14 settembre 1999 e individuazione, ex art. 2 del medesimo decreto ministeriale, delle azioni consentite con i contributi di cui all'art. 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164.

Premessa.

Il decreto ministeriale 14 settembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale 30 maggio 2001, di seguito denominato decreto, determina le modalità attuative degli interventi previsti dalla legge n. 164/1998 per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad incentivare l'aggregazione tra i pescatori della piccola pesca e ad incrementare la produttività del settore, oltre a porre le basi per agevolare l'erogazione dei contributi diretti agli operatori.

1. *Copertura geografica.*

Nazionale.

2. *Normativa di riferimento.*

Normativa nazionale:

legge 17 febbraio 1982, n. 41 «Piano per la razionalizzazione e per lo sviluppo della pesca»;

legge 21 maggio 1998, n. 164 «Misure in materia di pesca e acquacoltura»;

decreto ministeriale 14 settembre 1999 «Disciplina della piccola pesca»;

decreto ministeriale 30 maggio 2001.

Normativa comunitaria di riferimento:

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 «Disposizioni generali sui Fondi strutturali»;

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del 21 giugno 1999 relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 ammissibilità delle spese concernenti le operazioni finanziate con i fondi strutturali;

Regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 2002 recante modifica del Reg. (CE) n. 2792/1999;

Regolamento (CE) n. 1145/2003 del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000.

3. *Ente responsabile.*

Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura.

4. *Soggetti destinatari dell'intervento.*

a) Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca costiera, singole o associate, che esercitano la loro attività nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale.

Tali consorzi devono essere dotati dei requisiti minimi previsti dall'art. 3 del decreto, perseguire le finalità indicate dall'art. 4 del decreto e devono essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare (art. 3 della legge n. 41/1982);

b) Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione che possono costituirsi tra imprese della piccola pesca costiera, singole o associate, che esercitano la loro attività in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991.

Tali consorzi devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di competenza e costituirsi con le medesime modalità dei consorzi di cui al punto precedente.

c) Imprenditori della piccola pesca costiera.

Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164/1998 la piccola pesca costiera è quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri con i sistemi da pesca previsti dall'art. 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni) all'interno delle 12 miglia dalla costa, nonché con gli altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera.

Sono esclusi lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell'azione di cattura.

5. *Interventi ammissibili e contributi disponibili.*

I contributi previsti dalla legge n. 164/1998, pari a € 7.746.853,49 sono ripartiti nel seguente modo tra i soggetti destinatari dell'intervento:

a) € 5.164.569,00 ai consorzi indicati alla lettera *a)* del precedente art. 4;

b) € 1.032.913,00 ai consorzi indicati alla lettera *b)* del precedente art. 4;

c) € 1.549.370,00 agli imprenditori della piccola pesca costiera, di cui € 516.546,90 destinati alle singole imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991 che comprendano zone di pesca e vincoli all'attività di pesca, nonché le imprese residenti ed operanti in aree che abbiano già costituito un ente di gestione ai sensi della legge n. 394/1991.

a) L'importo totale da corrispondere ai consorzi indicati alla lettera *a)* del precedente art. 4, pari a € 5.164.569,00, è ripartito in maniera proporzionale tra gli stessi, avuto riguardo al numero delle unità in possesso di licenza di pesca, o documento equivalente, ad essi aderenti.

La dotazione, massima prevista per ciascun consorzio non può, comunque, essere superiore a € 103.291,37.

Una parte della suddetta dotazione, pari al massimo ad € 30.987,00, potrà essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazioni scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di gestione.

La quota residua dovrà essere utilizzata per la progettazione e/o l'attuazione di interventi diretti alle comunità dei pescatori, mirati a perseguire le finalità indicate all'art. 4 del decreto. Tra le azioni ammissibili sono compresi interventi di integrazione finanziaria ai contributi per la demolizione di motopescherecci della piccola pesca, previsti dai regolamenti comunitari, nell'ambito di progetti unitari gestiti dai consorzi stessi.

Tra gli interventi è data priorità a quelli indicati nell'art. 6, comma 3, del decreto.

b) L'importo totale da corrispondere ai consorzi indicati alla lettera *b)* del precedente art. 4, pari a € 1.032.913,00, è destinata ad interventi strutturali, gestiti dai consorzi, diretti alle comunità di pescatori delle aree marine protette. Tale quota, da utilizzarsi esclusivamente all'interno delle aree stesse, sarà ripartita in maniera proporzionale tra i consorzi costituiti nelle medesime aree, in relazione al numero delle unità in possesso di licenza di pesca con i sistemi indicati al precedente art. 4.

Gli interventi ammessi a contributo sono individuati all'art. 10, comma 2, del decreto.

Una parte della suddetta dotazione, pari al massimo ad € 30.987,00, potrà essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazioni scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di gestione.

Nelle predette aree gli interventi prioritari sono i medesimi di quelli posti per la generalità del territorio, indicati dall'art. 6 del decreto.

c) La parte dello stanziamento previsto dalla legge n. 164/1998, ammontante ad una quota minima di circa € 1.032.913,00, aumentata da eventuali disponibilità residue provenienti dallo stanziamento delle precedenti lettere *a)* e *b)*, verrà utilizzata per promuovere la costituzione di un fondo, gestito direttamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, a beneficio degli imprenditori della piccola pesca al fine di accedere a contributi diretti.

Tali contributi, a cui non possono accedere le imprese che provengono da altri settori e che hanno già beneficiato di agevolazioni per la riconversione, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto, hanno la finalità di incentivare l'ammodernamento tecnologico e sono concessi nella misura massima del 40% della spesa ammessa, per un importo non superiore all'importo indicato dall'art. 8 del decreto.

Come previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto le domande di finanziamento individuali presentate da parte degli associati ai consorzi avranno la priorità, purché coerenti con piano di gestione dei consorzi stessi. Le domande di finanziamento presentate da non associati ai consorzi avranno la priorità purché ritenute idonee dai consorzi stessi.

La parte rimanente della quota, pari a € 516.456,90, è destinata alla costituzione di un fondo a beneficio degli imprenditori della piccola pesca costiera residenti nelle aree marine protette. Tale fondo, gestito direttamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, sarà destinato all'erogazione diretta di contributi volti ad incentivare la riconversione totale o parziale verso attività compatibili con l'area protetta e per un miglioramento tecnologico dell'attività di pesca, nella misura del 40% della spesa ammessa e comunque non superiore a € 5.164,56.

6. *Termini e modalità di presentazione della domanda.*

Le domande, complete della relativa documentazione, dovranno pervenire, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, presso la Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, viale Asia n. 2 - 00144 Roma.

Le domande individuali di singole imprese aderenti ai consorzi di gestione, presentate ai sensi dell'art. 8 e del quinto comma dell'art. 10 del decreto, al fine di beneficiare della priorità di accesso ai contributi, dovranno pervenire successivamente al riconoscimento e all'approvazione del programma di attività dei relativi consorzi.

7. *Documentazione richiesta.*

La domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, va compilata in duplice esemplare e deve contenere i seguenti dati o attestazioni:

cognome e nome del richiedente;

indirizzo, numero di telefono e di fax;

codice fiscale;

partita IVA o dichiarazione di non esserne in possesso;

sintetica descrizione del progetto;

spesa preventivata;

tempi previsti per la realizzazione del progetto.

La domanda deve essere corredata dalla sottoindicata documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia autenticata:

a) atto di costituzione del consorzio, statuto e riconoscimento previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2003, nella ipotesi di domanda presentata dai soggetti indicati alla lettera *a)* e *b)* dell'art. 4 della presente circolare;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca nella ipotesi di istanze individuali presentate dai soggetti indicati alla lettera *c)* dell'art. 4 della presente circolare;

c) eventuale attestazione di essere associato ad un consorzio nel caso di istanze presentate dai soggetti indicati nella precedente lettera *b)*;

d) copia della licenza di pesca, per le istanze individuali;

e) estratto navi minori e galleggianti, per le istanze individuali;

f) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare o certificato di iscrizione alla camera di commercio riportante la non sussistenza a carico dell'impresa di procedure fallimentari;

g) relazione descrittiva delle iniziative da realizzare, con relativi preventivi;

h) documentazione contabile per spese già effettuate inerenti la costituzione dei consorzi;

i) per le istanze individuali, dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non aver beneficiato delle altre agevolazioni di cui al comma 4 dell'art. 8 del decreto.

L'amministrazione ha facoltà di acquisire o richiedere ulteriore documentazione, nel corso del procedimento istruttorio, fissando precisi termini di presentazione.

8. *Procedure istruttorie per la valutazione e la selezione delle domande.*

Per le istanze presentate entro i termini indicati all'art. 6, l'amministrazione comunica al richiedente l'avvenuta acquisizione della domanda ed il relativo numero di identificazione. Tale adempimento non comporta in alcun modo un impegno in ordine all'ammissione al finanziamento.

Le domande sono sottoposte all'istruttoria, finalizzata alla valutazione dei progetti, e:

a) alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione trasmessa;

b) al riscontro del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

c) all'accertamento della sussistenza delle condizioni di priorità indicate dal decreto.

Il Ministero, per tale fase, potrà richiedere pareri tecnici ad enti o amministrazioni pubbliche, o avvalersi di un nucleo di valutazione appositamente istituito.

L'elenco dei soggetti ammessi ai finanziamenti sarà comunicato entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande.

9. *Concessione ed erogazione dei finanziamenti.*

La concessione del finanziamento sarà formalizzata attraverso un provvedimento notificato agli interessati.

Il finanziamento sarà erogato, secondo le seguenti modalità:

a) anticipazione, pari al 50%, a richiesta della parte interessata, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a favore dell'amministrazione, di importo pari all'anticipazione richiesta, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto;

b) saldo, a seguito di presentazione della documentazione finale di spesa e previo accertamento della sua regolarità.

L'erogazione del finanziamento sarà effettuata tramite il Consorzio Uniprom, via Montebello n. 8 - 00185 Roma, sulla base di elenchi, contenenti le pratiche ammesse, predisposti dall'amministrazione.

I rapporti tra l'amministrazione ed il Consorzio uniprom saranno regolati da un'apposita convenzione.

10. *Controlli e verifiche.*

L'amministrazione centrale, anche tramite altri organismi designati dalla stessa, potrà effettuare controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle spese e delle procedure poste in essere dai soggetti beneficiari e della loro conformità agli obiettivi approvati.

11. *Rinunce e decadenze.*

Il soggetto destinatario del finanziamento dovrà comunicare la rinuncia alla misura e contestualmente dovrà procedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta maggiorata degli interessi legali.

L'inadempienza di alcune o di tutte le disposizioni della presente circolare e delle norme vigenti, comporta la decadenza delle provvidenze concesse e la conseguente revoca del finanziamento, con l'obbligo della restituzione dell'importo eventualmente percepito, maggiorato degli interessi legali.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non sono applicate nei casi in cui il mancato aspetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore, dimostrate dal richiedente e accertate dall'amministrazione, intervenute dopo la presentazione della domanda.

12. *Disposizioni generali.*

Per quanto non previsto dalla presente circolare e per la individuazione delle spese ammissibili relative alle singole misure si rinvia alla normativa comunitaria di riferimento (Regolamento CE n. 1685/2000).

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura
TRIPODI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 297

04A08602

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 6 agosto 2004, n. **28.**

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Al Ministero per le politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale agroalimentare - Ufficio IV - Seminativi
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Coldiretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura - Confagricoltura
Alla Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.
Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane - Copagri
All'Associazione nazionale cerealisti
All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)
All'Associazione Italmopa
All'Unipi

La presente circolare reca istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 2004 e termina il 30 giugno 2005. Tuttavia gli acquisti dei cereali offerti all'intervento possono essere effettuati soltanto nel periodo decorrente dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005, come disposto dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1784/03 del 29 settembre 2003. Va precisato a tal fine che il termine del 30 aprile 2005 è perentorio e pertanto verranno considerate decadute le offerte pervenute all'AGEA successivamente a tale termine.

2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare le seguenti condizioni e requisiti previsti dal Reg. (Ce) n. 824/2000 del 19 aprile 2000 e successive modifiche:

essere raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di qualità sana, leale e mercantile;

presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nella annessa tabella *A*.

3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'AGEA, a pena di inammissibilità, con domanda scritta redatta in conformità al modello (allegato 1) in ogni sua parte e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax con l'obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale.

All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese (redatto in conformità all'allegato 2);

fotocopia (di entrambe le facciate) del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell'offerta;

originale del certificato delle analisi chimico-merceologiche relativo al prodotto offerto.

Qualora l'offerta risulti ammissibile l'AGEA comunicherà entro cinque giorni all'offerente il centro di intervento e l'Ente depositario presso il quale dovrà essere effettuato il conferimento.

La quantità di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'Ente depositario non scaricata.

L'ultima consegna deve aver luogo entro la fine del quarto mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, tuttavia non può essere superato il termine del 1° luglio 2005.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento verso il quale sarà avviato sono a carico dell'offerente.

Nel caso in cui i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'AGEA all'ente depositario nonché le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento più vicino.

5. La presa in consegna dei cereali è subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo, presso il depositario, teso ad appurare che l'intera partita da prendere in consegna negli stessi magazzini dell'Ente depositario possieda la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.

Tale accertamento deve essere effettuato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio con l'offerente per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.

A detto prelievo in contraddittorio prenderà parte personale dell'AGEA o dalla medesima delegato.

Dal campione rappresentativo verranno costituiti sei esemplari di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine e comunque non oltre tre giorni dal prelievo presso un laboratorio di analisi designato dall'AGEA.

L'AGEA farà eseguire le analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di costituzione del campione rappresentativo.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal laboratorio designato, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso. Nell'ipotesi di controversia si procederà ad effettuare nuovamente i controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

Fermo restando l'obbligo dell'Ente depositario di provvedere alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, l'AGEA sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, paragrafo 5, del Reg.(Ce) n. 824/2000 e Reg.(Ce) n. 336/2003.

Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso depositario o allo stesso legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario, il prelievo dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate con le modalità sopraindicate da personale dell'AGEA e/o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell'offerta, la presa in consegna può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5 del Reg. (Ce) n. 824/2000, e Reg.(Ce) n. 336/2003, ed in particolar modo:

nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, i trattamenti effettuati, gli eventuali trasferimenti;

la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;

l'Ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;

le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti dal campione rappresentativo della partita costituito in base ai campioni prelevati da personale dell'AGEA o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima secondo la procedura già indicata.

6. Per tutti i cereali il prezzo di intervento è di 101,31 euro/tonnellata.

Per il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre è quello di maggio 2004 e cioè 107,82 euro/tonnellata.

Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G* nonché delle maggiorazioni mensili previste in relazione al mese di consegna del prodotto (tabella *H*) di cui all'allegato II del Reg.(CE) n. 1784/03.

Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato al conferente direttamente dall'AGEA tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto.

Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo per cause non imputabili all'AGEA saranno a carico degli operatori responsabili (offerente o depositario).

Roma, 6 agosto 2004

p. *Il titolare dell'Ufficio monocratico:* NANNI

ALLEGATO 1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - Via Torino, 45 - 00184 R O M A

OFFERTA DI VENDITA
CAMPAGNA 2004/2005

REG. C.E. n°. 1784/03 del 29/09/2003 e n° 824/00 del 19/04/2000
CATEGORIA MERCEOLOGICA
CEREALI

QUADRO A – Conferente

SEZ. I (Dati identificativi del Conferente)

CODICE FISCALE (Obbligatorio) :
P. I. :
Cognome o Ragione Sociale

Nome : Sesso(M/F) :

Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

DOMICILIO o SEDE LEGALE

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune Prov.: C.a p. :

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune Prov.: C.a p. :

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal conferente)

Cognome :

Nome : Sesso(M/F) : Codice Fiscale (obbligatorio):

Data di Nascita : Comune di nascita : Prov.:

Indirizzo e n. civico : Telefono : /

Comune : Prov.: C.a p. :

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta) (Barrare solo una casella)

| | **1 – accredito su c/c bancario** (solo se il conto è intestato al conferente)
Coordinate Bancarie
Cod. ABI : Cod. CAB : N Conto/Corrente :

Istituto: Agenzia : Comune :

Prov.: C.a p. :

| | **2 – accredito su c/c postale** (solo se il conto è intestato al conferente)
N. Conto/Corrente :

Comune : Prov.: C.a p. :

QUADRO B – Deposito e prodotto offerto in vendita

SEZ. I (Dati identificativi Deposito del Conferente)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

SEZ. II (Dati identificativi prodotto in offerta di vendita)

CODICE PRODOTTO : CODICE QUALITA' :

Peso Specifico (Kg Hl) :

Peso Netto : tonn.

Data Produzione : Anno Produzione/Raccolta :

Luogo di Produzione :

SEZ. III (Caratteristiche Merceologiche)

CODICE	VALORE	CODICE	VALORE	CODICE	VALORE

SEZ. IV (Dati Ente depositario in proposta di conferimento)

Codice Fiscale (obbligatorio):
P. I. :
Ragione Sociale :

SEZ. V (Dati Deposito Ente depositario in proposta di conferimento)

DESCRIZIONE MAGAZZINO :

Indirizzo e n. civico :

Località :

Comune : Prov. : C.a.p.:

QUADRO C – Documentazione allegata

Presenza documento		N. allegati
1) ☐	dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.	☐
2) ☐	fotocopia documento d'identità del sottoscrittore dell'offerta	☐
3) ☐	certificato di analisi relativo al prodotto offerto	☐
4) ☐	allegati B 1	☐

QUADRO D – Dichiarazione

1) Il conferente non è lo stesso Ente depositario.
2) Il conferente non è legato da vincolo di parentela fino al 2° grado con l'Ente depositario.
3) Il conferente non è facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario.
4) Ragione Sociale / Cognome e nome del depositario documenti di produzione :

☐

5) Luogo dove sono depositati i documenti di produzione :

☐

6) Il conferente ha fruito del premio comunitario relativo al prodotto della trasformazione del quale proviene quello oggetto dell'offerta di vendita ? SI ☐ NO ☐

7) Il conferente dichiara di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi previste sull'atto disciplinare.
8) Il conferente dichiara che il prodotto è fabbricato nei termini e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa comunitaria di settore.

Fatto a ☐

Il ☐

(Giorno / Mese / Anno)

☐

(Firma del conferente o del rappresentante legale)

TABELLA I – Cereali		
SEZ. I (Unità di Misura)		
CODICE	TIPOLOGIA	
TONN	TONNELLATE	
SEZ. II (Tipo e Qualità prodotto)		
PROD.	QUALITA`	TIPOLOGIA
001	001	GRANO (FRUMENTO) DURO
001	002	GRANO (FRUMENTO) TENERO
001	004	ORZO
001	005	SORGO
001	006	SEGALE
001	008	MAIS (GRANTURCO)
SEZ. III (Caratteristica prodotto)		
CODICE	TIPOLOGIA	VALORE ESPRESSO IN :
01	UMIDITA`	%
02	IMPURITA' RELATIVE AI CHICCHI	%
03	VOLPATI FUSARIATI	%
04	SPEZZATI	%
05	IMPURITA' VARIE	%
06	GERMINATI	%
07	CHICCHI BIANCONATI ANCHE PARZIALMENTE	%
08	PROTEINE	%
09	HAGBERG (TEMPO DI CADUTA)	SEC.

TABELLA " II " – Nazioni	
CODICE	DESCRIZIONE
A	AUSTRIA
B	BELGIO
DK	DANIMARCA
SF	FINLANDIA
F	FRANCIA
D	GERMANIA
GB	GRAN BRETAGNA
GR	GRECIA
EIR	IRLANDA
I	ITALIA
L	LUSSEMBURGO
NL	PAESI BASSI
P	PORTOGALLO
E	SPAGNA
S	SVEZIA
CZ	REPUBBLICA CECA
EE	ESTONIA
CY	CIPRO
LV	LETTONIA
LT	LITUANIA
HU	UNGHERIA
MT	MALTA
PL	POLONIA
SI	SLOVENIA
SK	REP. SLOVACCA

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA DI VENDITA

Ogni offerta di vendita è costituita da:

- QUADRO A – CONFERENTE relativo ai dati identificativi del conferente, dell'azienda, del rappresentante legale ed alla modalità prescelta per il pagamento del conferimento.
  L'indicazione del Codice Fiscale è obbligatoria.

- QUADRO B – DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA relativo sia ai dati identificativi del magazzino appartenente al conferente, la qualità, i quantitativi e le caratteristiche del prodotto, giacente nel magazzino stesso, in offerta di vendita e sia ai dati identificativi dell'Ente depositario e del magazzino dell'Ente depositario che il conferente propone come depositario del prodotto in offerta di vendita.
  Qualora il QUADRO B non fosse sufficiente occorre compilare uno o più modelli aggiuntivi (Allegato B1).

- QUADRO C – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA relativo all'indicazione della presenza dei documenti da consegnare con l'offerta stessa.

- QUADRO D - DICHIARAZIONE relativo a quanto dichiara il conferente.

L'offerta di vendita, compilata in ogni sua parte, completa della documentazione richiesta nonché degli eventuali allegati B1 aggiuntivi, dovrà pervenire all'AGEA entro i termini definiti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in duplice copia.
Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.
Indicare la campagna relativa all'offerta di vendita nel formato AA/AA; i due anni indicati devono essere contigui (es. 00/01).

QUADRO A – CONFERENTE

SEZ. I Dati identificativi del conferente

Riquadro 1: CONFERENTE

Indicare il Codice Fiscale (obbligatorio) e la P. I. (eventuale) , il cognome o la ragione sociale del conferente. Se trattasi di persona fisica vanno indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2: DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del conferente.

Riquadro 3: UBICAZIONE AZIENDA

Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del conferente).

Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggior estensione.

Riquadro 4: RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il presente riquadro solo nei casi in cui il rappresentante legale sia diverso dal conferente e quest'ultimo non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici, di nascita ed il domicilio del rappresentante legale dell'azienda conferente.

SEZ. II Modalità di pagamento prescelta

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste.

Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente, bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al conferente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni .

QUADRO B – DEPOSITO E PRODOTTO OFFERTO IN VENDITA

SEZ. I Dati identificativi deposito del conferente

Indicare la descrizione, la località e l'ubicazione del magazzino, appartenente al conferente che contiene il prodotto offerto in vendita.

SEZ. II Dati identificativi del prodotto in offerta di vendita

Utilizzare la tabella " I " per compilare il codice qualità.
Il peso del prodotto offerto deve essere espresso in tonnellate (tonn.).
Inoltre occorre indicare il peso specifico, l'anno e il luogo di produzione (secondo la Tabella "II" – Nazioni).

SEZ. III Caratteristiche merceologiche

Indicare il codice caratteristica ed il valore caratteristica, che deve essere espresso a seconda del simbolo presente sulla colonna titolata " Espresso in : ".

SEZ. IV Dati identificativi dell'Ente depositario in proposta di conferimento

Indicare la ragione sociale e la P.I. dell'Ente depositario presso cui il conferente propone sia conferito il prodotto in offerta di vendita.

SEZ. V Dati identificativi deposito dell'Ente depositario in proposta di conferimento

Indicare presso quale magazzino appartenente all'Ente depositario il conferente proponga la consegna del prodotto in offerta di vendita.

Nel caso in cui il solo quadro B da compilare non sia sufficiente, dovrà essere utilizzato l'allegato B1 per compilare gli ulteriori quadri B.
In tal caso il conferente avrà cura di trascrivere su ogni allegato il numero a barre dell'offerta di vendita e la campagna presenti sulla prima pagina, la data e la firma autografa del conferente o del rappresentante legale.

QUADRO C – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Barrare la casella relativa ai vari tipi di documenti che vengono richiesti dall'AGEA relativamente all'offerta presentata.

Indicare inoltre il numero degli allegati che compongono i vari tipi di documenti.

QUADRO D- DICHIARAZIONE

Indicare i vincoli tra il conferente e l'Ente depositario, presso chi e dove sono depositati i documenti comprovanti il luogo e l'anno di produzione per i cereali, apporre la firma autografa del conferente o del rappresentante legale con la quale si conferma quanto dichiarato nell'offerta di vendita.

ALLEGATO 2

All' AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Torino, 45
00184 ROMA

<u>OGGETTO</u>: **Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui al D.M. 7.2.1996, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.**

Il/la sottoscritt ______________________________

nat______________ il ______________ residente a ______________________________
in via ______________________________ Codice Fiscale ______________________________

in qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente:

- Denominazione: ______________________________
- Codice Fiscale (obbligatorio):______________________________ P. I.______________________________
- Forma giuridica: ______________________________
- Sede: ______________________________
- Iscritta nel Registro delle Imprese di: ______________________________
  in data ______________ N. ______________ Sezione ______________
- Costituita con atto del: ______________________________
- Capitale sociale o totale quota € : ______________________________
- Durata della Società - data termine: ______________________________
- Oggetto sociale: ______________________________
  (descrizione sintetica)
- Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione): ______________________________

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, né lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e <u>che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche.</u>
La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

FIRMA AUTENTICATA (1)

Data

Note esplicative: Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n.675, del 31.12.1996.
(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

TABELLA *A*

REQUISITI MINIMI DI QUALITA' CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Segale	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta:	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
di cui:						
1. Chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5 %	7 %	5 %	12 %	5 %	5 %
di cui:						
a. chicchi striminziti						
b. altri cereali	3 %		} 5 %			
c. chicchi attaccati da parassiti						
d. chicchi che presentano colorazione del germe						
e. chicchi scaldati per essiccamento	0,50 %	0,50 %	1,5 %	3 %	3 %	3 %
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi	5 %					
di cui:						
- chicchi colpiti da fusariosi	1,5 %					
4. Chicchi germinati	4 %	4 %	4 %	6 %	6 %	6 %
5. Impurità varie (Schwarzbesatz),	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
di cui:						
a) semi estranei:						
- nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
- altri						
b) chicchi avariati:						
- chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05 %	0,05 %				
- altri						
c) impurità propriamente dette						
d) pule						
e) segala cornuta	0,05 %	0,05 %	0,05 %			
f) chicchi cariati						
g) insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente	27 %					
D. Tenore massimo di tannino (1)						1 %
E. Peso specifico	78	73	70	62		
F. Tasso di proteine	11,5 %	10,5 %				
G. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)	220	220	120			
H. Indice minimo di Zélény (ml)		22				

(1) percentuale calcolata sulla sostanza secca.

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Maggiorazioni (EUR t.)
13.4	0.1
13.3	0.2
13.2	0.3
13.1	0.4
13.0	0.5
12.9	0.6
12.8	0.7
12.7	0.8
12.6	0.9
12.5	1.0
12.4	1.1
12.3	1.2
12.2	1.3
12.1	1.4
12.0	1.5
11.9	1.6
11.8	1.7
11.7	1.8
11.6	1.9
11.5	2.0
11.4	2.1
11.3	2.2
11.2	2.3
11.1	2.4
11.0	2.5
10.9	2.6
10.8	2.7
10.7	2.8
10.6	2.9
10.5	3.0
10.4	3.1
10.3	3.2
10.2	3.3
10.1	3.4
10.0	3.5

TABELLA *C*

DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'
(per tutti i cereali)

Tasso di umidità (%)	Detrazioni (EUR/t.)
14,5	1,0
14,4	0,8
14,3	0,6
14,2	0,4
14,1	0,2

TABELLA *D*

DETRAZIONI PER PESO SPECIFICO

Cereale	Peso specifico in chilogrammo per ettolitro	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	da meno di 76 a 75	0,5
	da meno di 75 a 74	1,0
	da meno di 74 a 73	1,5
Orzo	da meno di 64.0 a 62.0	1,0

TABELLA *E*

DETRAZIONI PER TENORE DI PROTEINE

Cereale	Tasso di proteine (1) (N x 5,7)	Detrazione (EUR/t.)
Frumento tenero	Da meno di 11.5 a 11.0	2,5
	da meno di 11.0 a 10,5	5,0

(1) calcolato in % sulla sostanza secca.

TABELLA *F*

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITA' OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITA'

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA'	TOLLERANZA %	LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE %	LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE %	DESCRIZIONI
Frumento duro				
a) Cariossidi spezzate	3	6	12	0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	2	5		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Impurità relative ai chicchi (Volpati)	2	5		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2.5	4		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurità varie (Schwarzbesatz)	0,5	3		0.1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
f) Chicchi bianconati	20	27	27	0.2 EURO per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione oltre il limite di tolleranza
Frumento tenero				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	7		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	4		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0.1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Segala				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	3	5		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	4		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0.1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Orzo				
a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	5	12		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0.1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
Granturco e Sorgo				
a) Cariossidi spezzate	4	10	12	0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurità relative ai chicchi (Farinosi)	4	5		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Chicchi germinati	2.5	6		0.05 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Impurità varie (Schwarzbesatz)	1	3		0.1 EURO per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

TABELLA *G*

METODO PRATICO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE DA APPLICARE AL SORGO SE IL TASSO DI TANNINO E' SUPERIORE LA 4 % DELLA SOSTANZA SECCA

1. DATI DI BASE

P percentuale di tannino rispetto alla sostanza secca

0,4 % percentuale di tannino oltre il quale viene applicata la detrazione

11 % (1) detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2. CALCOLO DELLA DETRAZIONE

La detrazione, espressa in EURO da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11 (P \quad 0{,}40)$$

(1) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1000 g di sostanza secca:

a) Energia metabolizzabile pollo di 1000 di sostanza secca di sorgo con in contenuto teorico di tannino dello 0 % : 3917 Kcal.

b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.

c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'Organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0 0,30 0,70.

d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con contenuto di tannino del l' 1 % e quella del sorgo con contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %):

$$100 - \left(\frac{3917 - (419 \times 1{,}0)}{3917 - (419 \times 0{,}30)} \times 100 \right) \quad 7{,}74\ \%$$

e) Detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell' 1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %:

$$\frac{7{,}74}{0{,}70} \quad 11\ \text{EURO}$$

TABELLA *H*

MAGGIORAZIONI MENSILI APPLICABILI AL PREZZO D'INTERVENTO

Mese	Maggiorazione (EUR t.)
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	0,46
Dicembre	0,92
Gennaio	1,38
Febbraio	1,84
Marzo	2,30
Aprile	2,76
Maggio	3,22
Giugno	3,22

04A08482

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Antergan C.M.»

Estratto decreto n. 95 del 29 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario NEO ANTERGAN C.M.

Titolare A.I.C.: Società Vetem tecnica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Porto Empedocle (Agrigento) Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 02336860842.

Produttore: Vetem S.p.a. - Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103632016.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: clorfenamina maleato 1,0 g;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: in tutte le forme morbose imputabili alla liberazione d'istamina, ad esempio: faringiti, laringiti, tracheiti, bronchiti, spasmo bronchiale, orticaria, shock da siero, fenomeni d'anafilassi, laminite e per il trattamento sintomatico dell'edema infiammatorio.

Validità:

ventiquattro mesi in confezionamento integro;

ventotto giorni dopo la prima foratura del tappo.

Tempi di sospensione:

carni: ventiquattro ore;

latte: dodici ore (1 mungitura).

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Neo Antergan» - A.I.C. n. 101519, è revocata.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08532

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascarilen»

Estratto provvedimento n. 159 del 2 agosto 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ASCARILEN soluzione iniettabile nella confezione flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 102201035.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a. con sede legale in Torino - strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - codice fiscale 00779340017.

Oggetto: richiesta di autorizzazione a produrre presso terzi.

È autorizzata la produzione conto terzi presso l'officina farmaceutica Pharminvest S.p.a. sita in via Noto, 7 - 20141 Milano, per le seguenti fasi della produzione della specialità medicinale per uso veterinario in questione e precisamente: preparazione della soluzione, confezionamento primario e controllo della sterilità, le restanti fasi della produzione (confezionamento secondario, controlli chimici e rilascio lotti) rimangono a carico della ditta Teknofarma.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08539

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bicarbossilasi»

Estratto provvedimento n. 160 del 2 agosto 2004

Specialità medicinale per uso veterinario BICARBOSSILASI soluzione iniettabile nelle confezioni 1 flacone liofilizzato e 1 flacone solvente 10 ml, 10 flaconi liofilizzati e 10 flaconi solventi 10 ml - A.I.C. n. 102242.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a. con sede legale in Torino - strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - codice fiscale 00779340017.

Oggetto: richiesta di autorizzazione a produrre presso terzi.

È autorizzata la produzione conto terzi presso l'officina farmaceutica Pharminvest S.p.a. sita in via Noto, 7 - 20141 Milano, per le seguenti fasi della produzione della specialità medicinale per uso veterinario in oggetto, e precisamente: preparazione della soluzione, confezionamento primario e controllo della sterilità, le restanti fasi della produzione (confezionamento secondario, controlli chimici e rilascio lotti) rimangono a carico della ditta Teknofarma.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08538

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 98 del 30 luglio 2004

La titolarità dei prodotti medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia - codice fiscale n. 00150090546.

GETOVAX:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101254011;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101254023;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101254035.

MIXOVAC: flacone liofilizzato da 20 dosi + flacone solvente - A.I.C. n. 101247017.

MEVAX PERUGIA:

flacone da 20 ml (20 dosi) - A.I.C. n. 101256016;

flacone da 100 ml (100 dosi) - A.I.C. n. 101256028,

è ora trasferita alla società: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08533

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dexadreson forte».

Estratto provvedimento n. 156 del 2 agosto 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DEXADRESON FORTE nelle confezioni flaconi da 50 ml, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101867.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta eliminazione eccipiente.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la seguente modifica di composizione relativamente agli eccipienti: eliminazione del dimeticone (agente antischiuma) presente alla concentrazione dello 0,008%.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08535

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Glucortin forte».

Estratto provvedimento n. 157 del 2 agosto 2004

Specialità medicinale per uso veterinario GLUCORTIN FORTE nelle confezioni flaconi da 50 ml, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101902.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta eliminazione eccipiente.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la seguente modifica di composizione relativamente agli eccipienti: eliminazione del dimeticone (agente antischiuma) presente alla concentrazione dello 0,008%.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08537

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stegantox 10».

Estratto provvedimento n. 158 del 2 agosto 2004

Prodotto medicinale per uso veterinario STEGANTOX 10 soluzione iniettabile nella confezione flacone liofilizzato 10 mg + flacone solvente 5 ml - A.I.C. n. 101968016.

Titolare A.I.C.: Paa Laboratories GmbH Weiner Strasse 131 A-4020 Linz (Austria) rappresentata in Italia dalla ditta Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia, via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario in questione l'estensione di validità da trentasei mesi a sessanta mesi conservato a temperatura ambiente inferiore a 25º C al riparo dalla luce.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08536

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stegantox 60»

Estratto provvedimento n. 161 del 2 agosto 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica STEGANTOX 60, nella confezione: flacone polvere liofilizzata da 60 mg + flacone diluente da 20 ml - A.I.C. n. 101969018.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Stegantox 60», nella confezione: flacone polvere liofilizzata da 60 mg + flacone diluente da 20 ml - A.I.C. n. 101969018.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suindicata da trentasei a sessanta mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08528

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kyrcolimicin premix».

Estratto provvedimento n. 162 del 3 agosto 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi KYRCOLIMICIN PREMIX. Richiesta variazione della denominazione della premiscela per alimenti medicamentosi.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a. - via Pietro Bembo n. 12 - Modena.

Confezioni: sacco 25 kg - A.I.C. n. 102457013.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «Enterocol».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti della premiscela per alimenti medicamentosi prodotti con la precedente denominazione «Kyrcolimicin Premix» possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08534

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Nisamox»

Estratto decreto n. 96 del 30 luglio 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/196/01-2 della specialità medicinale per uso veterinario NISAMOX compresse 50 mg e 250 mg.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Station Works - Newry - Irlanda del Nord.

Produttore: officina Norbrook Laboratories Limited - Station Works - Newry - Irlanda del Nord.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

compresse da 50 mg:

tubi in polietilene da 100 compresse - A.I.C. n. 103672010;

tubi in polietilene da 500 compresse - A.I.C. n. 103672022;

2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103672034;

10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103672046;

50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 103672059;

compresse da 250 mg:

tubi in polietilene da 100 compresse - A.I.C. n. 103672061;

tubi in polietilene da 250 compresse - A.I.C. n. 103672073;

4 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103672085;

10 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103672097;

50 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103672109.

Composizione:

Principi attivi —	Compresse da 50 mg —	Compresse da 250 mg —
amoxicillina (come amoxicillina triidrato) . .	40 mg	200 mg
acido clavulanico (come potassio clavulanato)	10 mg	50 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle seguenti infezioni causate da β lattamasi generate da ceppi di batteri sensibili all'amoxicillina in combinazione con l'acido clavulanico: infezioni della cute (incluse piodermiti superficiali e profonde) causate da stafilococchi suscettibili; infezione del tratto urinario causata da stafilococchi suscettibili o escherichia coli; infezioni respiratorie causate da staffiococchi suscettibili; enteriti causate da escherichia coli suscettibile.

Validità:

dodici mesi nelle confezioni in blister;

sei mesi nei tubi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla ditta interessata, ha efficacia immediata.

04A08531

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Nisamox iniettabile»

Estratto decreto n. 97 del 30 luglio 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/199/01 della specialità medicinale per uso veterinario NISAMOX INIETTABILE sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Station Works - Newry - Irlanda del Nord.

Produttore: officina Norbrook Laboratories Limited - Regno Unito.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103680017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103680029.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 140 mg, acido clavulanico (come clavulanato di potassio) 35 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per le infezioni dell'apparato respiratorio e dei tessuti molli (ad es. patologie atricolari, ombelicali, ascessi, ecc.).

Tempi di sospensione:

carne e frattaglie: quarantadue giorni;

latte: sessanta ore (cinque mungiture).

Validità:

in confezione integra ventiquattro mesi;

dopo il primo prelievo, utilizzare il prodotto entro ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla ditta interessata, ha efficacia immediata.

04A08530

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Itrafungol»

Estratto decreto n. 99 del 2 agosto 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0203/001 della specialità medicinale per uso veterinario ITRAFUNGOL soluzione orale per gatti.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: officina Janssen Pharmaceutica NV sita in Beerse (Belgio)

Confezioni e numeri di A.I.C.: flacone da 52 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 103689016.

Composizione: per 10 mg:

principio attivo: itraconazolo 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle dermatofitosi provocate da microsporum canis.

Validità:

ventiquattro mesi in confezione integra;

cinque settimane dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

Dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08529

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini del procedimento «Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi televisivi di accesso condizionato»

Considerate le richieste di approfondimenti avanzate nell'ambito dello svolgimento delle attività istruttorie da parte di alcuni operatori, e considerato altresì il prossimo ingresso nel settore della televisione in chiaro al fine di acquisire informazioni e eventuali osservazioni sugli argomenti relativi al procedimento da parte dei suddetti soggetti e valutato necessario un supplemento di istruttoria si comunica che i termini del procedimento «Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi televisivi di accesso condizionato» sono prorogati di sessanta giorni. La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

04A08472

Avviso di cui alla determinazione n. 2/04 dei coordinatori dei dipartimenti e dei servizi

Con il presente avviso si comunica, che con determinazione del 6 agosto 2004 dei coordinatori dei dipartimenti e dei servizi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato stabilito di assegnare la responsabilità dei procedimenti istruttori dei mercati n. 3, 4, 5, e 6 di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, alla dott.ssa Sonja Forenza, funzionario del dipartimento vigilanza e controllo.

Restano immutate tutte le altre assegnazioni di cui all'allegato della determinazione n. 1/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2004.

La determina n. 2/04 è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it

04A08614

Avviso del procedimento n. 30/DR/04 «Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali offerti su reti mobili terrestri ad uso pubblico - PLMN (Public Land Mobile Networks) ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

Si comunica l'avvio del procedimento n. 30/DR/04 «Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali offerti su reti mobili terrestri ad uso pubblico - PLMN (Public Land Mobile Networks)».

Tale direttiva specifica integrerà per le comunicazioni mobili quanto disposto dalla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n. 179/03/CSP del 23 luglio 2003, con particolare riguardo alla pubblicazione di informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti agli utenti finali da parte delle imprese fornitrici di servizi di comunicazioni mobili e personali su reti mobili terrestri ad uso pubblico.

Il procedimento è avviato ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che attribuisce all'Autorità la competenza a emanare direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività. Tale competenza è stata, peraltro, confermata dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorità dalle disposizioni vigenti, la direttiva sarà elaborata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 72 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» relativo alla pubblicazione da parte delle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica, a uso degli utenti finali, di informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003, n. 259, l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

La responsabilità dell'istruttoria è affidata all'ing. Federico Flaviano, dirigente dell'ufficio operatori e contenuti dell'audiovisivo, editoria e multimedialità del dipartimento regolamentazione.

La conclusione del procedimento è prevista entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo I termini del procedimento possono essere prorogati con determinazione motivata.

04A08615

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Federica Orazi intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Orasch», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-559/2004 di data 28 luglio 2004 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/493 di data 14 novembre 1929 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Orasch, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Orazi».

Per l'effetto, il cognome della signora Federica Orazi, nata il 21 dicembre 1981 a Trieste e residente in Duino-Aurisina (Trieste), frazione Sistiana n. 57/R, è ripristinato nella forma originaria di «Orasch».

04A08485

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401197/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.